

Rapporti

COLLANA DI ATENEIO



UNIONCAMERE

Mappe d'Italia

Alla ricerca della riorganizzazione
territoriale tra funzioni, reti e servizi

di **Beniamino Caravita - Giulio Maria Salerno**
Federica Fabrizzi - Simone Calzolaio - Federica Grandi

Universitas
Mercatorum
Press

Universitas
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

COLLANA

Rapporti

1.

di

Beniamino Caravita, Giulio Maria Salerno, Federica Fabrizzi,
Simone Calzolaio, Federica Grandi

MAPPE D'ITALIA

Alla ricerca della riorganizzazione territoriale
tra funzioni, reti e servizi

**Universitas
Mercatorum**



Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane

MAPPE D'ITALIA

Alla ricerca della riorganizzazione territoriale
tra funzioni, reti e servizi

di

Beniamino Caravita, Giulio Maria Salerno, Federica Fabrizzi,
Simone Calzolaio, Federica Grandi

INDICE

GLI AUTORI	7
PRESENTAZIONE	9
<i>Giovanni Cannata</i>	
PREFAZIONE	11
<i>Ivan Lo Bello</i>	
PREMESSA	13
NOTA METODOLOGICA	15
MAPPE E SCHEDE DI LETTURA	23
Stato	
§ Ministero dell'Interno	24
§ Ministero dell'Economia e delle Finanze.....	28
§ Ministero dello Sviluppo Economico.....	52
§ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.....	56
§ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.....	64
§ Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	70
§ Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo	74
§ Ministero della Salute	84
§ Ordinamento giudiziario	92
§ Circoscrizioni elettorali.....	124
§ Banca d'Italia.....	130
§ ANAS S.p.A.	134
Regioni	
§ Aziende sanitarie locali	140
§ Agenzie regionali per la Protezione ambientale	150
§ ATO Sistema idrico	154
§ ATO Smaltimento rifiuti	160
§ Sistema portuale	166
§ Sistema aeroportuale.....	172
§ Formazione professionale.....	178

Giapeto editore
collana **Rapporti**
Universitas Mercatorum Press

grafica e impaginazione
Mario Renza

stampa
Tavolario Stampa

prima edizione: marzo 2018
ISBN 978-88-9326-212-5

stampato in italia
© copyright 2018
giapeto editore
www.giapeto.it
tutti i diritti riservati

Enti locali	
§ Città metropolitane	184
§ Unioni di Comuni	188
Autonomie funzionali	
§ Camere di Commercio	192
Autonomie sociali	
§ Confindustria	200
§ Confartigianato	206
§ Confcommercio	216
§ Confesercenti	220
§ Confagricoltura	226
§ Coldiretti.....	230
§ Confcooperative	234
§ Legacoop	242
§ Ordini Professionali	246
Proposte di riorganizzazione territoriale	
Ipotesi di riordino delle province Governo Monti.....	266
Proposta società geografica italiana	270
Proposta fondazione Agnelli	274
Proposta di legge costituzionale AC 2826	278
Proposta di legge costituzionale AC 3090	282
Proposta di legge costituzionale AC 3583	286
ELENCO MAPPE	290

GLI AUTORI

Beniamino Caravita di Toritto è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Sapienza Università di Roma. Chairman dello studio CdtA, è fondatore e direttore di *Federalismi.it* Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo, ed è uno dei più autorevoli studiosi italiani in materia di autonomie locali, tema sul quale ha una produzione scientifica vastissima.

Giulio M. Salerno è professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata, dove è Direttore del Dipartimento di Economia e diritto. È, tra l'altro, componente del Comitato di direzione di *Federalismi.it* Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo. Ha scritto anche in materia di autonomie territoriali, curando, con Antonio Ferrara, il volume "Il federalismo fiscale. Commento alla legge n. 42 del 2009" (Jovene, 2009); e, con Federica Fabrizzi, il volume "La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio" (Jovene, 2014). Di recente, ha pubblicato il saggio "Alla ricerca della Provincia: dalla parabola istituzionale al referendum costituzionale del 2016", in *Rassegna parlamentare*, 2017, n. 3, pp. 587 ss.

Federica Fabrizzi è professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno, dove è vicepresidente della facoltà di Giurisprudenza. Redattore capo di *Federalismi.it* Rivista di diritto pubblico italiano, comparato ed europeo, si è occupata prevalentemente di autonomie locali, scrivendo, tra l'altro, la monografia "La Provincia. Analisi dell'ente territoriale più discusso" (Jovene, 2012) e curando, insieme a Giulio M. Salerno, il volume "La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio" (Jovene, 2014).

Simone Calzolaio è ricercatore di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Macerata, abilitato per le funzioni di professore associato nel settore 12/C1 - Diritto costituzionale. È incaricato dell'insegnamento di diritto pubblico di internet e diritto dell'informazione e della comunicazione. Si occupa di temi legati alle fonti del diritto, al diritto regionale, al diritto dell'informazione e della comunicazione e dell'internet, alla protezione dei dati personali. Nel 2012 ha pubblicato con Giappichelli il volume "Il cammino delle materie nello stato regionale".

Federica Grandi è dottore di ricerca in Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale presso la Sapienza Università di Roma, nonché professore a contratto presso l'Università della Tuscia di Viterbo. Autrice di una monografia dal titolo "Doveri costituzionali e obiezione di coscienza" (Editoriale Scientifica, 2014), si è anche occupata, tra l'altro, di area vasta, di organizzazione delle funzioni amministrative e di rappresentanza politica.

PRESENTAZIONE

GIOVANNI CANNATA

Magnifico Rettore di Universitas Mercatorum

Universitas Mercatorum, ospitando questa ricerca effettuata da un gruppo di lavoro coordinato dal prof. Caravita, inaugura una delle collane di Ateneo destinate alla pubblicazione di rapporti, note, approfondimenti tematici dei propri docenti, aprendosi altresì, come in questo caso, al contributo di studiosi di altre istituzioni.

La collana è dedicata all'intreccio di temi che coinvolgono i territori nelle loro espressioni di cittadinanze, imprese e istituzioni e che pongono al centro il lavoro. La collana intende ospitare contributi di natura pluridisciplinare che affrontino la questione territoriale nelle sue componenti plurime e articolate: naturali, antropiche, sociali. La stessa collana vuole essere altresì un giacimento, in lenta formazione, di letteratura grigia con uno sguardo rivolto alle questioni nazionali, nella diversità dei territori, ma anche a quelle sopranazionali che coinvolgono articolate visioni dei problemi del presente in un'ottica di attenzione al futuro.

Nello specifico questo contributo costituisce un supporto interessante per la ricerca di nuove identità territoriali che tengano conto delle funzioni e dei compiti che alle varie istituzioni sono assegnate nella gestione del territorio stesso. Il riferimento normativo è ampio e negli ultimi anni ha costituito oggetto di dibattito, che gli eventi politici più recenti hanno in verità sopito, ma che alla ripresa di un'auspicata più piena attività istituzionale, parlamentare e non solo, troveranno nuova attenzione. Il contributo è di profilo giuridico istituzionale, ma sarebbe interessante che sull'argomento potesse essere coinvolta la riflessione di altre competenze disciplinari, quali quelle degli studiosi di economia pubblica, dei geografi, dei pianificatori territoriali, degli scienziati della politica. La lente con cui dobbiamo guardare a queste partizioni del territorio è quella dell'identificazione "semplice" degli ambiti ottimali di servizi resi al cittadino e alle imprese.

Universitas Mercatorum ha in corso ulteriori riflessioni sul tema, sollecitando altresì approfondimenti di ricerca anche alla luce dell'esigenza di comparare l'esperienza del nostro Paese con quella di altre realtà nazionali. Ciò facendo Universitas vuole assolvere al suo compito di autonomia "funzionale" che per molto tempo l'ha vista congiunta in un sodalizio di missione con il sistema delle Camere di Commercio che ne sono partner.

NON RIPRODUCIBILE

PREFAZIONE

IVAN LO BELLO

Presidente Unioncamere

In questi anni le Camere di Commercio italiane sono state oggetto di una profonda riforma culminata nel decreto legislativo n. 219/2016.

Il percorso, che si sta concludendo proprio in questi mesi, ha ridisegnato le istituzioni camerali in modo più moderno per rispondere alle esigenze di supporto e di innovazione delle imprese.

La riforma ha apportato importanti modifiche alle funzioni delle Camere e all'assetto territoriale del sistema, riorganizzato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base della proposta dell'Unioncamere, attraverso accorpamenti tra enti, in 60 Camere di Commercio.

I criteri definiti dalla legge per ridisegnare il sistema si riferivano al numero delle imprese nei territori, prevedendo una soglia minima per Camera di commercio di 75.000 unità. La riorganizzazione doveva mantenere una Camera per regione e in ogni città metropolitana, tenere conto degli accorpamenti decisi dalle Camere di Commercio e di una serie di specificità previste in legge (i territori di confine, le situazioni insulari caratterizzate dalla mancanza di adeguate infrastrutture, ecc).

Alla proposta di riorganizzazione l'Unione è giunta attraverso un percorso che necessariamente è stato aperto, multidisciplinare e orientato al confronto.

Ricco, a questo proposito, è stato il dialogo con il team di ricerca guidato dal Prof. Caravita, che ha condotto una ampia ricerca sulla riorganizzazione territoriale delle funzioni amministrative del nostro Paese.

Frutto di tale lavoro sono le mappe raccolte in questa pubblicazione, utili per rileggere l'organizzazione territoriale di una serie di diverse importanti amministrazioni e organizzazioni sociali, dalle quali emerge la profonda trasformazione che il nostro Paese ha vissuto e sta ancora vivendo.

NON RIPRODUCIBILE

PREMESSA

RIPENSARE L'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

L'esito negativo del referendum sulla riforma costituzionale del 4 dicembre 2016 ha lasciato, come è evidente, importanti strascichi, destabilizzando fortemente il quadro politico-istituzionale.

Tra le varie conseguenze che il sistema Paese sembra chiamato ad affrontare da qui ai prossimi mesi, in particolare, si scorge la necessità di riprendere le fila del discorso sul rapporto con i territori: sebbene la politica e gli osservatori appaiano più assorbiti dal problema della rappresentanza e della legge elettorale, difatti, i segnali che da ultimo vengono dai *referendum* del 22 ottobre 2017 in Veneto e Lombardia sembrano dare ragione a queste preoccupazioni.

In altre parole, nel prossimo futuro, sarà inevitabile tornare ad affrontare i problemi riguardanti l'organizzazione territoriale e la conseguente ripartizione di compiti legislativi, ma soprattutto amministrativi, tra i diversi enti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'art. 114 Cost.

Atteso, infatti, che la mancata riforma ha, da un lato, lasciato invariato il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni e, dell'altro, bloccato il processo di "decostituzionalizzazione" dell'ente provincia che pure è stato fortemente inciso (sul piano degli organi di governo, delle funzioni e delle risorse umane e finanziarie) dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dalla legge di stabilità 2015, andrebbe verificato nei fatti se il quadro che scaturisce sia coerente ovvero non necessiti di un ripensamento complessivo e di sistema.

Diversi e numerosi i dati da cui prendere le mosse.

In primo luogo, a seguito dell'entrata in vigore della legge Delrio, le Regioni hanno, nella maggioranza dei casi, avocato a loro le funzioni amministrative provinciali non fondamentali che la stessa legge n. 56 del 2014 chiedeva di riallocare. Queste scelte sono state dettate, con grande probabilità, anche dalla considerazione che, contestualmente, era in atto un tentativo di riforma costituzionale, all'esito (positivo) del quale, le Regioni avrebbero visto ridimensionato il loro ruolo di ente legislatore. La tendenza è stata, dunque, nel senso di mantenere, quanto meno, un importante ruolo sul fronte amministrativo.

Il risultato è che, ad oggi, con il fallimento del tentativo di riforma costituzionale, permangono in capo alle Regioni tutte le competenze legislative ed anzi ad esse si sono aggiunte tutta una serie di competenze amministrative che dovranno essere gestite.

NON RIPRODUCIBILE

Lo Stato, da parte sua, ha avviato, a partire dall'ultimo quinquennio, una serie di interventi per rimodulare la propria organizzazione sul territorio nazionale. Basti pensare alle riforme dell'organizzazione territoriale degli uffici decentrati dello Stato quali, ad esempio, le prefetture ovvero al riordino della geografia giudiziaria iniziato nel 2012. La circoscrizione provinciale, da sempre il livello di decentramento statale e, dunque, il fulcro dell'organizzazione periferica sul territorio, ha cominciato ad essere messa in discussione, come ben testimoniato dalla legge 7 agosto 2014, n. 124 che ha previsto, tra l'altro, la riorganizzazione delle Camere di Commercio - tutto ciò in presenza di interventi legislativi talvolta anche in totale controtendenza (si pensi alla previsione per cui il livello provinciale avrebbe dovuto essere la scelta preferenziale per la delimitazione degli ATO, previsione contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Nell'agenda politica della prossima legislatura e del prossimo governo non potrà, dunque, non porsi questo problema dello *zoning*. Nel fare questo, peraltro, non sarà possibile ignorare che la pronuncia popolare del 4 dicembre 2016 è stata talmente netta su taluni punti, tra i quali proprio la rivisitazione del Titolo V della parte seconda della Costituzione, che ben difficilmente si potrà ragionare in un contesto costituzionale diverso.

Occorrerà dunque affrontare il problema dell'organizzazione territoriale - che poi è anche organizzazione di interessi diffusi sul territorio e della loro rappresentanza - sotto una luce diversa e con un approccio nuovo.

Prodromico ad un intervento in questi termini è lo studio che qui si presenta, che ha l'ambizione di fornire dati oggettivi all'esito della ricognizione di elementi quantitativi e qualitativi, nel convincimento che, solo partendo dalla conoscenza della effettiva situazione "sul campo", si possa e si debba trarre una chiave di lettura critica e - potenzialmente - una proposta operativa in grado di tradurre sul piano legislativo ed istituzionale gli esiti della riflessione scientifica.

NOTA METODOLOGICA

L'intento della ricerca "Mappe d'Italia" è mostrare in maniera immediata, attraverso il ricorso a delle mappe riprodotte della riorganizzazione sul territorio delle funzioni, delle reti e dei servizi, il sentiero di trasformazione intrapreso dalla macchina amministrativa statale e regionale, nonché dalle forme di autoorganizzazione dei privati.

Su questo processo di trasformazione si riverbera il dibattito che da diversi anni impegna la dottrina, alla ricerca dell'esistenza, o meno, di un livello ottimale¹ per l'esercizio delle funzioni amministrative, a partire dalla domanda su come sia possibile individuare lo spazio capace di assicurare maggiore efficienza nell'erogazione di un servizio².

Parallelamente, e di contro, la crisi economica ha spinto il legislatore ad adottare provvedimenti di *spending review* rivolti non tanto ad aumentare l'efficienza del sistema, quanto piuttosto ad una sua riorganizzazione in termini di minore aggravio

¹ Si veda, tra gli altri, B. Caravita, *La definizione degli ambiti territoriali ottimali e i processi di aggregazione*, in G. Napolitano, A. Zoppini (a cura di), *Annuario di diritto dell'energia, 2014, Quali regole per il mercato del gas*, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 189 e ss.

² Il concetto di ambito ottimale dei servizi ("*optimal size*") nasce negli anni settanta del novecento nella letteratura economica, quando inizia a farsi strada l'idea che la dimensione dell'ente territoriale non necessariamente coincide con la dimensione che assicura un'ottimale organizzazione dei servizi. Il legislatore italiano nel d.P.R. n. 616 del 1977 utilizza per la prima volta il concetto di ambito territoriale ottimale in riferimento all'organizzazione della gestione dei servizi sociali e sanitari. Successivamente, il concetto trova posto nella legge 5 gennaio 1994, n. 36 che disciplina la gestione del servizio idrico integrato, nonché, ancor dopo, nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di gestione dei rifiuti urbani (vd. F. Fabrizzi, *La Provincia. Analisi dell'ente locale più discusso*, Jovene, Napoli, 2012, 220 ss). Tutto ciò evoca l'idea del c.d. federalismo funzionale per la quale gli enti locali dovrebbero "sorgere sulla base dei servizi cui sono deputati" (G. Napolitano e M. Abrescia, *Analisi economica del diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna, 2009, 316 ss.), ma anche quella dottrina che ha elaborato il "criterio degli interessi come criterio di individuazione delle competenze e dell'ambito del loro esercizio": così F. Pizzetti (*Il sistema costituzionale delle autonomie locali*, Giuffrè, Milano, 1979, 484).

per la spesa pubblica³.

Qual è il risultato ottenuto? Come si può leggere il dato normativo alla luce dei criteri di efficienza individuati in dottrina?

Vi sono una serie di indicatori, quali ad esempio la pianificazione territoriale, la mobilità, lo sviluppo economico, la gestione dei servizi pubblici di interesse generale, la cui organizzazione può essere presa come riferimento per verificare il livello di efficienza del ritaglio territoriale rispetto alla funzione. Se, infatti, è ormai acclarato che non esiste il “ritaglio ottimo”⁴, risulta altrettanto evidente che la base normativa sulla quale si fonda il ritaglio è frutto di una scelta politica⁵ che “dovrebbe” – poiché, come si dirà più ampiamente *infra*, nel caso concreto italiano il condizionale è d’obbligo – essere guidata da una precedente analisi d’impatto⁶, nonché da precisi criteri tecnici⁷.

Come è stato evidenziato dagli studi condotti dalla Società Geografica Italiana, “prima della modernizzazione industriale, uno spazio provinciale prevalentemente agricolo gravitava su un luogo centrale, il centro urbano del capoluogo, che lo organizzava. Era prevalentemente nel capoluogo provinciale che un ampio spettro di funzioni agglomerate commerciali, artigianali e produttive serviva se stesso ed il mercato geografico del proprio intorno, ed il modello si replicava, con minor varietà di funzioni, nei centri minori. Vi era cioè una congruenza sostanziale tra ritaglio amministrativo e forme economiche e sociali”⁸ (corsivo nostro).

Tale congruenza sostanziale, basata sul riferimento provinciale, esiste ancora? Che tipo di rapporto esiste, oggi, tra ritaglio amministrativo e forme economiche e sociali presenti sul territorio?

Dare una risposta a questo interrogativo è l’obiettivo primario dello studio proposto; per farlo si è optato per la trasposizione su mappe del dato normativo, giacché si è ritenuto che questa fosse la modalità più immediata attraverso la quale rendere

³ Cfr. C. Franchini, *La spending review e il riordino della Pubblica Amministrazione nazionale*, in *Amministrazione in Cammino*, 20 gennaio 2016, accessibile dal collegamento: http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2016/01/Franchini_SR-e-riforma-PA.pdf.

⁴ Cfr. con il concetto di “territorial keys” presente nell’Agenda territoriale europea 2020 (accessibile dal collegamento: http://www.nweurope.eu/media/1216/territorial_agenda_2020.pdf).

⁵ Cfr. A. Ferrara, *Riordino territoriale della Repubblica e riforma costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 3/2015.

⁶ Cfr. Rapporto CERTeT Bocconi, *Una proposta per il riassetto delle Province*, a cura di L. Senn e R. Zucchetti, Roma, 6 dicembre 2011, consultabile dal collegamento: <http://www.upinet.it/docs/contenuti/2011/12/11-12-06%20-%20UPI%20-%20Proposta%20riassetto%20province.pdf>.

⁷ G. Merloni, *La semplificazione istituzionale-amministrativa e la riforma costituzionale*, in *Amministrazione in cammino*, 24 giugno 2009, 4 s., accessibile dal collegamento: <http://amministrazioneincammino.luiss.it/app/uploads/2010/04/attuazione.pdf>.

⁸ Società Geografica Italiana, *Il riordino territoriale dello Stato*, Rapporto annuale della Società Geografica Italiana Onlus, Roma, 2014, 24.

evidente come il Paese si sta organizzando sul territorio. Nel dettaglio, si è proceduto dunque con la realizzazione di una serie di mappe che – salvo alcune eccezioni – partendo dai confini provinciali potessero dare plasticamente conto del riordino in corso.

Nella predisposizione delle cartine si è fatto ricorso a un generatore di mappe a base provinciale il quale, tuttavia, in riferimento alla Regione Sardegna, non tiene conto della legge regionale, 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” all’esito della quale le province sarde sono attualmente: Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. In taluni casi, ci si è avvalsi di mappe già elaborate e rinvenibili nei siti istituzionali dei soggetti interessati: si tratta delle mappe relative ai Tribunali amministrativi regionali; alla rete territoriale di Banca d’Italia; ai coordinamenti territoriali di ANAS s.p.a.; alle ATS Regione Lombardia; alle ULSS Regione Veneto; alle AAS Regione Friuli-Venezia Giulia; alle ASL Regione Umbria; alle Autorità di sistema portuale; agli Aeroporti di interesse nazionale e strategico; alla proposta di riforma della Società geografica italiana; alle proposte della Fondazione Agnelli; nonché alla proposta di legge costituzionale A.C. 3090 del 30 aprile 2015. La mappa relativa alle Unioni di comuni è stata realizzata attraverso il generatore di mappe messo a disposizione dal sito www.comunivero.it. Da ultimo, le mappe relative agli ATO acqua e ATO rifiuti sono state elaborate con un generatore di mappe a base comunale, mentre per la mappa dei Circondari tribunali ordinari è stata presa come base la provincia, specificando nella legenda ove non vi è corrispondenza tra territorio provinciale e Circondario.

L’obiettivo è quello di proporre un quadro della concreta strutturazione delle funzioni e dei compiti nell’attuale mosaico amministrativo italiano. A tale proposito si deve altresì specificare che la ricerca assume una distinzione tra “funzioni” e “compiti”, riconoscendo sole nelle prime un ufficio che appartiene esclusivamente al pubblico potere e che prende corpo in specifiche attività volte alla soddisfazione di un interesse pubblico⁹, intendendo invece i secondi come fini generici che possono essere svolti anche dai privati¹⁰.

La prima scelta da compiere, per procedere in tal senso, è stata individuare gli ambiti effettivamente rilevanti, ossia meritevoli di essere presi in considerazione e mappati. Anche per la definizione di questo aspetto preliminare è venuta in soccorso la riflessione della Società Geografica Italiana elaborata nel Rapporto redatto nel 2015, laddove si rileva che l’esigenza organizzativa ha sempre avuto “fini potestativi e che questi – assicurare l’esercizio tributario, controllare la violenza privata attraverso la giustizia, rendere efficiente l’ottenimento di prestazioni a beneficio dello Stato, erogarne altre in cambio di lealtà – si sono mantenuti prevalenti molto a lungo, [come] è mostrato dalle poche ma essenziali funzioni insediate nelle sedi di provincia del nostro primo ordinamento unitario: il rappresentante dello Stato, i Tribunali, le

⁹ Cfr. F. Modugno, *Funzione*, in *Enc. Dir.*, XVIII, 1969, 302 s.

¹⁰ Sul punto si vd.: E. Rotelli, *Art. 128, Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1976, 23 ss.

imposte, la sicurezza, l'ufficio di leva"¹¹.

Nell'intento di capire - sulla base del riparto di competenze fissato nell'art. 117 Cost. così come novellato nel 2001 - come è organizzato il potere centrale, la ricerca ha preso in considerazione il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, il Ministero del Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero della Salute e la struttura dell'ordinamento giudiziario. A queste amministrazioni è stata affiancata anche l'analisi dell'organizzazione della Banca d'Italia - il cui ruolo e impatto sul tessuto finanziario ed economico del Paese è di tutta evidenza e che, come è emerso nel corso della ricerca, ha peraltro attuato una riorganizzazione territoriale di un certo interesse - nonché lo studio dell'assetto organizzativo di ANAS s.p.a.

Si è ritenuto, inoltre, che potesse essere di interesse aggiungere la mappa con le circoscrizioni elettorali, tanto del Senato della Repubblica - che, come noto, è eletto su base regionale in base al dettato costituzionale - quanto della Camera dei deputati, con riferimento alle 26 circoscrizioni previste dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, abrogata da ultimo nell'ottobre 2017 dall'approvazione del nuovo sistema elettorale.

Va segnalato che talune amministrazioni hanno anche subito una risistemazione delle competenze. Con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, nonché con il decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135), in particolare, è stata disposta la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, incorporata nell'Agenzia delle dogane, nonché dell'Agenzia del territorio assorbita nell'Agenzia delle entrate. Dal momento che il senso dello studio è fotografare la situazione dell'articolazione territoriale nel presente momento storico si è preferito non fare riferimento nelle mappe a questi interventi di riordino funzionale. Anche le Ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio nascono all'esito di un provvedimento di ristrutturazione funzionale ad opera del decreto-legge 13 agosto 2012 n. 135. Tuttavia il trasferimento delle funzioni relative alle sanzioni di cui all'art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231¹² - prima in capo all'amministrazione centrale - disposto in favore degli uffici territoriali non avviene rispettando la geografia delle Ragionerie territoriali, sicché si è ritenuto utile elaborare la relativa mappa al fine di sottoporre all'attenzione l'esperimento di differenziazione funzionale in atto all'interno dell'amministrazione finanziaria in riferimento allo svolgimento di una funzione dematerializzata.

Naturalmente, il quadro non poteva essere limitato alle amministrazioni statali,

¹¹ Società Geografica Italiana, *Il riordino territoriale dello Stato*, cit., 15.

¹² "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e integrazioni".

stanti i rilevanti compiti attribuiti alle Regioni in particolare dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001. Nel *mare magnum* delle possibili funzioni amministrative fondate su una competenza legislativa regionale si è ritenuto opportuno concentrare l'attenzione su sette settori strategici per il Paese: le Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie regionali per la protezione ambientale, gli ATO acqua, gli ATO rifiuti, il sistema dei porti e quello degli aeroporti, la formazione professionale.

Inoltre, il profondo processo di riforma ispirato al policentrismo istituzionale e all'implementazione dell'autonomia scaturito dalla riforma del 2001, peraltro già in parte anticipato dalla legislazione degli anni novanta, ha in qualche misura intaccato lo schema precedente: il decentramento delle competenze ha difatti comportato il ripensamento di alcune forme di organizzazione sul territorio, come dimostrano, in particolare, le mappe "regionali".

Quel che emerge dalla ricerca è un processo di riordino che sostanzialmente richiama alla mente quanto è accaduto con l'area vasta nel corso di un lungo e frammentario percorso di ristrutturazione istituzionale che inizia nel 1990 e si conclude con la legge n. 56 del 2014, arrivando anche a mettere in discussione la dimensione provinciale. Proprio a motivo di ciò, tra le vicende di riordino significative ai fini di una ricerca che si pone come obiettivo la lettura delle dinamiche dell'organizzazione territoriale, sono state inserite una mappa delle città metropolitane ed una mappa che evidenzia le Unioni di comuni ad oggi esistenti, anch'esse considerate una modalità di *governance* dell'area vasta.

La tendenza alla ristrutturazione territoriale è altresì confermata in seno alle autonomie funzionali, come testimonia la mappa relativa alle Camere di Commercio, il cui riordino è stato avviato dalla legge Madia. La riorganizzazione in parola rappresenta un interessante caso di studio quale significativo punto di congiunzione tra le due componenti (pubblica e privata) che concorrono a strutturare i bisogni del territorio.

Le Camere di Commercio, difatti, si caratterizzano per una duplice natura: da un lato, quella di organi di rappresentanza delle categorie mercantili; dall'altro, quella di strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche e da ciò la configurazione enti di diritto pubblico, dotati di personalità giuridica.

A ben guardare, però, ciò che rende questa vicenda ancora più interessante è la circostanza, peraltro chiarita dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 86 del 2017), che "*l'attribuzione dei compiti alle Camere di Commercio, tenuto conto della loro natura e dell'ampia e composita gamma di funzioni loro conferite, non è (e non è mai stata) imprescindibilmente correlata alla necessaria dimensione localistica dell'interesse e soltanto esige che la relativa scelta appaia giustificata in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza*".

Siamo di fronte, pertanto, alla necessità di organizzare una funzione non in ragione esclusivamente della dimensione locale, ma temperando questa dimensione in un quadro di insieme più ampio, di modo che i compiti attribuiti siano disciplinati in "*maniera omogenea in ambito nazionale*" (sent. n. 374 del 2007).

Uno studio sulle diverse ipotesi di riordino territoriale che da più parti e su più

fronti sono state presentate nel corso degli ultimi decenni non poteva, dunque, prescindere da questo punto di vista.

Accanto alla dimensione del pubblico potere che si organizza sul territorio per rendere efficiente la prestazione dei servizi – all'interno dei diversi livelli statale, regionale, locale, nonché nella forma delle autonomie funzionali – non poteva non essere presa in considerazione la parallela dimensione delle autonomie sociali presenti sul territorio. Vi sono infatti anche attori ulteriori rispetto alle istituzioni pubbliche che, nel loro autodeterminarsi e organizzarsi, incidono sui territori tramite fattori economici e meta-economici. È innegabile, d'altronde, che l'azione dei pubblici poteri e quella dei privati si influenzano reciprocamente, in una dinamica nella quale non è sempre facile o possibile capire chi influenza e chi è stato influenzato: “secondo combinazioni variabili nel tempo e nello spazio il territorio è, non separabilmente, frutto di entrambe queste leve, mercato e regolazione sociale da un lato, regolazione formale e giuridico-amministrativa dall'altro”¹³.

Questo spiega, quindi, la decisione di accompagnare le mappe riguardanti lo svolgimento delle pubbliche funzioni, con delle mappe che diano conto dell'organizzazione delle autonomie sociali, segnatamente rappresentate, tra gli altri, da Confindustria, Confartigianato, Confederazione nazionale degli artigiani, Confcommercio, Confesercenti, nonché dai principali ordini professionali presenti nel Paese.

A tal proposito, proprio per completare il quadro del tema del riordino territoriale, si è deciso di dare conto anche dell'ipotesi di riordino delle province promossa dal Governo Monti (in piena polemica anti-province); della proposta avanzata dalla Società dei geografi di istituire 36 Regioni/province o, meglio, “Distretti”; nonché di alcune proposte di Macroregioni che sono state presentate sia in sede parlamentare che da gruppi di ricerca.

Individuati così gli ambiti di indagine, sono state realizzate n. 71 mappe, ciascuna delle quali è stata accompagnata da una scheda di lettura che rende intellegibile la relativa mappa.

Le schede di lettura sono, ancor prima delle mappe, il *core* del lavoro di ricerca, perché se le seconde rappresentano plasticamente lo “stato dell'arte”, è nelle prime che si rintraccia la spiegazione e la *ratio* che è alla base dell'organizzazione amministrativa fotografata nelle medesime mappe.

Quanto all'elaborazione delle mappe, essa è stata realizzata a partire da una puntuale ricognizione normativa, ossia movendo dall'individuazione della fonte che disciplina la funzione o il compito di volta in volta studiato. Come emerge anche solo a un primo sguardo, le amministrazioni centrali organizzano le loro articolazioni periferiche prevalentemente con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del decreto ministeriale, salvo quei casi in cui si è provveduto all'intervento di riordino con lo strumento del decreto legislativo (ad esempio, ciò è accaduto con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155 con il quale il legislatore ha riformato la geografia giudiziaria, riorganizzando i tribunali ordinari e gli uffici del pubblico ministero). La situazione sul piano delle fonti normative diventa più

complessa per quegli ambiti in cui la *multilevel governance* comporta la sovrapposizione della normativa europea, a quella statale e regionale (come avviene in riferimento alle funzioni connesse alla gestione dei porti e degli aeroporti). In altri casi, la ricognizione normativa presenta delle difficoltà ricostruttive diverse, rappresentate dalla necessità di consultare delle fonti interne prodotte direttamente dall'autonomia dei privati.

Una volta individuata la fonte normativa e inquadrato - ove possibile - l'ente competente (Stato o Regione), la scheda di lettura prosegue mettendo in evidenza il dato dell'ambito territoriale, in forza di quella che è l'idea di fondo della ricerca, ossia che solo una volta che si sono individuati quali e quanti criteri vengono adottati per la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti sul territorio, si può procedere alla loro sovrapposizione - ove ciò sia possibile - e, dunque, alla ricostruzione di un criterio direttivo più o meno univoco.

Come si può vedere scorrendo le schede di lettura, accanto all'ambito territoriale provinciale - che era indubbiamente prevalente e dominante nel recente passato -, spesso troviamo strutture di ampiezza regionale e accorpamenti interregionali per le amministrazioni centrali; in altri casi, diversamente, il perimetro che definisce il territorio di competenza per lo svolgimento delle funzioni prescinde dai confini comunali, provinciali, regionali, ed è il frutto invece di esigenze squisitamente funzionali.

È per tale ragione che la scheda di lettura dedica un apposito spazio al “criterio utilizzato” nella definizione dell'ambito di competenza per lo svolgimento della funzione o del compito. Il “criterio utilizzato” rappresenta un elemento fondamentale - ove rinvenibile! - per la presente ricerca, giacché permette di interpretare l'intervento normativo e, quindi, di elaborare un convincimento circa gli indirizzi che hanno guidato le diverse vicende di risistemazione delle attribuzioni. Invero, la scelta di isolare il criterio utilizzato si è rivelata quanto più necessaria, a fronte di una realtà dove convivono sullo stesso territorio “materie” che sono organizzate secondo un criterio di geografia amministrativa e “materie” che, invece, si basano su un criterio funzionale e prescindono dunque dai confini politico-amministrativi.

Un apposito campo denominato “Note” nella scheda di lettura ha consentito, infine, di dare conto, di volta in volta, di eventuali scostamenti dal criterio generale, di casi significativi o indicativi, di peculiarità degne appunto di essere segnalate.

La curiosità scientifica che ha spinto il gruppo di ricerca a “fotografare” un campione di funzioni amministrative per dare evidenza plastica al tema del riordino territoriale, restituisce un quadro assai composito - sulle cause e sulle considerazioni che si possono trarre da questa evidenza, ci sarà modo di tornare.

Ciò che emerge, difatti, è un'immagine certamente meno lineare rispetto a quella che ci si sarebbe potuti aspettare, facendo riferimento al tradizionale modello a base provinciale, storicamente appartenente alle amministrazioni statali periferiche e su cui si erano modellate anche le amministrazioni regionali. Questa fotografia dà conto, altresì, di un processo di trasformazione che è evidentemente ancora in corso, e dall'esito ancora non troppo chiaro.

Ad ogni modo, l'obiettivo - certamente ambizioso, e comunque scientificamente

¹³ Società Geografica Italiana, *Il riordino territoriale dello Stato*, cit., 15.

stimolante - che ci si proponeva, era quello di capire se il modello provinciale sopravvive ancora, e, ove così non fosse, quale modello lo abbia sostituito.

Quella che viene definita “la tipica complessificazione dei servizi amministrativi”¹⁴ che si realizza in Italia a partire dagli anni Novanta, e anche prima (in coincidenza con l’esordio delle legislazioni ambientali) non solo è uno specchio evidente della vicenda amministrativa italiana, ma è un perfetto esempio di quello che viene definito “millefoglie territoriale”¹⁵.

Ebbene, le oltre 70 mappe che sono state realizzate e che si presentano in questo studio vogliono proprio svelare di quanti strati sia composto il “millefoglie territoriale” italiano oggi.

Mappe e schede di lettura

¹⁴ Società Geografica Italiana, *Il riordino territoriale dello Stato*, cit., p. 29

¹⁵ *Ivi*.

Mappa n. 1

MINISTERO DELL'INTERNO

Prefetture - Uffici territoriali del governo (UTG)

Scheda di lettura della mappa MINISTERO DELL'INTERNO Prefetture - UTG


PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e d.P.R. 20 aprile 2006, n. 180 “Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell’articolo 11 del d. lgs 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: “Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici” (art. 11 del d. lgs n. 300 del 1999).

NOTE: In base all’art. 10 del d.P.R. n. 180 del 2006, le disposizioni del regolamento non si applicano nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, né al Rappresentante del Governo presso la Regione Sardegna, al Commissario dello Stato presso la Regione Sicilia ed alle funzioni di Commissario di Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 2

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE (MEF)**

Agenzia del demanio

Scheda di lettura della mappa MEF Agenzia del demanio

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Regolamento di amministrazione, “deliberato dal Comitato di Gestione in data 13 dicembre 2016 approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 1° febbraio 2017, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2017”; statuto dell'agenzia del demanio “Testo deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19 2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del regolamento di amministrazione “L'Agenzia si articola in strutture centrali con funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e in strutture territoriali dotate di autonomia operativa”, svolgendo funzioni di cui all'art. 65 del d. lgs 300/1999 (“*amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati*”).

NOTE: La struttura territoriale dell'Agenzia si articola in 17 Direzioni Territoriali, di cui 12 con competenza su una singola Regione, 4 con competenza su due Regioni e una con competenza comunale, di seguito indicate: la Direzione Regionale Abruzzo

e Molise con sede a Pescara e ufficio a Campobasso; la Direzione Regionale Calabria con sede a Catanzaro e ufficio a Reggio Calabria; la Direzione Regionale Campania con sede a Napoli; la Direzione Regionale Emilia Romagna con sede a Bologna; la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede a Udine; la Direzione Regionale Lazio con sede a Roma; la Direzione Regionale Liguria con sede a Genova; la Direzione Regionale Lombardia con sede a Milano; la Direzione Regionale Marche con sede a Ancona; la Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino; la Direzione Regionale Puglia e Basilicata con sede a Bari e uffici a Lecce e Matera; la Direzione Regionale Roma Capitale con sede a Roma; la Direzione Regionale Sardegna con sede a Cagliari e ufficio a Sassari; la Direzione Regionale Sicilia con sede a Palermo e ufficio a Catania; la Direzione Regionale Toscana e Umbria con sede a Firenze e uffici a Livorno e Perugia; la Direzione Regionale Trentino Alto Adige con sede a Bolzano/Bozen e ufficio a Trento; la Direzione Regionale Veneto con sede a Venezia e ufficio a Vicenza



Mappa n. 3

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE (MEF)**

Agenzia delle dogane e dei monopoli

**Scheda di lettura della mappa
MEF
Agenzia delle dogane e dei monopoli**

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Regolamento di amministrazione “Testo del Regolamento di amministrazione deliberato dal Comitato di gestione in data 28 luglio 2016 così come modificato dall’Organo vigilante in sede di controllo”; statuto dell’Agenzia “deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nelle sedute del Comitato direttivo del 14 dicembre 2000 e 30 gennaio 2001, nelle sedute del Comitato di gestione del 31 marzo 2006, del 19 marzo 2007, del 5 novembre 2008 e del 29 novembre 2012”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente interregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del regolamento di amministrazione “L’Agenzia si articola in uffici centrali, regionali, interregionali e interprovinciale, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici locali con funzioni operative”, svolgendo funzioni di cui all’art. 63 del d. lgs 300/1999 (“servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell’Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell’unificazione europea. All’agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane e dei monopoli del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell’Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. L’agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”).

NOTE: A livello territoriale operano le seguenti Direzioni regionali e interregionali delle dogane: la Direzione interregionale per la Campania e la Calabria, con sede a Napoli e a Reggio Calabria; la Direzione interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche, con sede a Bologna e ad Ancona; la Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, con sede a Roma; la Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, con sede a Genova e a Torino; la Direzione regionale per la Lombardia, con sede a Milano; la Di-

reazione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con sede a Bari; la Direzione regionale per la Sicilia, con sede a Palermo; la Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria, con sede a Firenze e a Cagliari; la Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento, con sede a Bolzano e a Trento; la Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con sede a Venezia e a Trieste.

NON RIPRODUCIBILE



Mappa n. 4

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE (MEF)**

Agenzia delle entrate

Scheda di lettura della mappa MEF Agenzia delle entrate

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Regolamento di amministrazione “approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 -aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 4 del 30 gennaio 2017; in vigore dal 1° aprile 2017”; statuto dell’Agenzia “approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del regolamento di amministrazione, le funzioni operative dell’Agenzia (individuate dagli artt. 62 e 64 del d. lgs 30 luglio 1999, n. 300) sono svolte, salvo quelle demandate per specifiche esigenze agli uffici centrali e regionali, dagli uffici periferici provinciali.

NOTE: Il comma 4 dell’art. 5 del regolamento di amministrazione prevede che “per particolari esigenze di razionalità organizzativa connesse ai volumi dei carichi di lavoro sia effettivi che potenziali, derivanti dalla rilevanza dell’area territoriale interessata, può essere prevista in ambito provinciale l’istituzione di più direzioni provinciali”. Ebbene tali uffici sono: la Direzione Provinciale I di Napoli (Quartieri Arenella, Bagnoli, Chiaiano, Chiaia-Posillipo San Ferdinando e Avvocata-Montecalvario-San Giuseppe-Porto, Fuorigrotta, Pianura, Piscinola-Marianella, Soccavo e Vomero di Napoli e comuni di Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Barano d’Ischia, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola Terme, Casavatore, Casoria, Castello di Cisterna, Forio, Giugliano in Campania, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pomigliano d’Arco, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Serrara Fontana, Villaricca.); la Direzione Provinciale II di Napoli (Quartieri Barra, San Giovanni a Teduccio, Mercato-Pendino, Miano, Poggioreale, Ponticelli, San Lorenzo-Vicaria, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano e Stella-San Carlo Arena di Napoli e comuni di


Agerola, Anacapri, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Casandrino, Casamarciano, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Lettere, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massa Lubrense, Meta, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Sant'Agello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Visciano, Volla); la Direzione provinciale II di Roma (Municipi I, III, XII, XIII, XIV e XV di Roma, nonché i comuni Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano Romano, Manziana, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina, Trevignano Romano; la Direzione provinciale II di Roma (municipi VI, VII, VIII, IX, X e XI di Roma comuni di Allumiere, Anzio, Ardea, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Nettuno, Pomezia, Santa Marinella, Tolfa); la Direzione provinciale III di Roma (Municipi II, IV e V di Roma e comuni di Affile, Agosta, Albano Laziale, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Ariccia, Arsoli, Artena, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castel Gandolfo, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciampino, Ciciliano, Cineto Romano, Colferro, Colonna, Frascati, Galliciano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di Roma, Gerano, Gorga, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Jenne, Labico, Luvio, Lariano, Licenza, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Marino, Montecompatri, Monteflavio, Montelanico, Montelibretti, Monte Porzio Catone, Montorio Romano, Moricone, Nemi, Nerola, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Rocca di Papa, Rocca Priora, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Segni, Subiaco, Tivoli, Vallepietra, Vallinfreda, Valmontone, Velletri, Vicovaro, Vivaro Romano, Zagarolo); la Direzione provinciale di Milano I (Zone 1, 4, 5 e 6 di Milano e comuni di Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Assago, Bareggio, Basiglio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Calvignasco, Carpiano, Casarile, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cerro al Lambro, Cisliano, Corbetta, Corsico, Cuggiono, Dairago, Gaggiano, Gudo Visconti, Inveruno, Lachiarella, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Melegnano, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Ze-

none al Lambro, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Vermezzo, Vernate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo); la Direzione provinciale di Milano II (Zone 2, 3, 7, 8 e 9 di Milano: e comuni di Arese, Arluno, Baranzate, Basiano, Bellinzago Lombardo, Bollate, Bresso, Bussero, Busto Garolfo, Cambiagio, Canegrate, Carugate, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Colturano, Cormano, Cornaredo, Cusago, Cusano Milanino, Dresano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Lainate, Legnano, Liscate, Masate, Mediglia, Melzo, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Rodano, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone); la Direzione provinciale di Torino I (Circoscrizioni 1, 2, 3, 8, 9 e 10 di Torino e comuni di Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione-Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cencenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, Porte, Prigelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Riva Presso Chieri, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Torre Pellice, Trofarello, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Villastellone, Vinovo, Virle Piemonte, Volvera); la Direzione provinciale di Torino II (Circoscrizioni 4, 5, 6 e 7 di Torino e comuni di Agliè, Ala di Stura, Albiano d'Ivrea, Alice Superiore, Almese, Alpette, Alpignano, Andrate, Avigliana, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Balme, Banchette, Barbania, Bardonecchia, Barone Canavese, Beinasco, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Brandizzo, Brozzo, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantoira, Caprie, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano, Chiesanuova, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Chivasso, Ciconio, Cintano, Cinzano, Ciriè, Claviere, Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Collettero Castelnuovo, Collettero Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Druento, Exilles, Favria, Feletto, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Gassino Torinese, Germagnano, Giaglione, Giaveno, Givolet-

to, Gravere, Groscavallo, Grosso, Grugliasco, Ingria, Issiglio, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lemie, Lessolo, Levone, Locana, Lombardore, Lorzane, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mathi, Mattie, Mazzè, Meana di Susa, Mercenasco, Meugliano, Mezenile, Mompantero, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montalenghe, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, Noasca, Nole, Nomaglio, Novalesa, Oglanico, Orbassano, Orio Canavese, Oulx, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Piossasco, Piverone, Pont-Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Reano, Ribordone, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rondissone, Rosta, Rubiana, Rueglio, Salassa, Salbertrand, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sangano, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scarmagno, Sciolze, Sestriere, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Susa, Tavagnasco, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trana, Trausella, Traversella, Traves, Usseglio, Vaie, Val della Torre, Valgioie, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaria Reale, Venaus, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Vico Canavese, Vidracco, Villanova Canavese, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Villareggia, Vische, Vistrorio, Viù, Volpiano).

Ai sensi del comma 5-bis del medesimo regolamento di amministrazione ovi sono più direzioni provinciali l'ufficio provinciale-territorio (che cura l'erogazione dei servizi di natura ipotecaria e catastale e i relativi controlli, nonché i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali) costituisce struttura separata dalla direzione provinciale, di livello dirigenziale: Ufficio provinciale -Territorio di Napoli (tutti i comuni della provincia di Napoli); Ufficio provinciale -Territorio di Roma (tutti i comuni in provincia di Roma); Ufficio provinciale -Territorio di Milano (tutti i comuni della provincia di Milano e della provincia di Monza e della Brianza); Ufficio provinciale -Territorio di Torino (tutti i comuni in provincia di Torino).

Agenzia delle entrate



Mappa n. 5A

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE (MEF)**

Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)

Mappa n. 5B

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE (MEF)**

**Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)
Funzioni capoluoghi regionali**

Scheda di lettura delle mappe

MEF

RTS (A)

e

RTS Funzioni capoluoghi regionali (B)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015 "Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti".

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente provinciale (A); Regionale (B).

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 del d.m. 3 settembre 2015 "Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarità viene conferita mediante l'attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo".

L'art. 5 dello stesso decreto ministeriale dispone che le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di Regione svolgano le seguenti attività su base regionale:

a) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali presenti nell'ambito regionale;

b) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;


c) le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attività connesse ai relativi procedimenti contenziosi;

d) attività di segreteria delle Commissioni mediche di verifica".

NOTE: Ai sensi dell'art. 3, comma 1 dello stesso d.m. 3 settembre 2015: “Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Caltanissetta/Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze/Prato, Foggia, Forlì-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Oristano, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali è preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede”. Tale elenco è redatto a partire dall'eliminazione di talune sedi e il loro accorpamento in quelle più prossime ad opera del decreto ministeriale 17 luglio 2014 “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67”.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.m. 3 settembre 2015, inoltre, le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/Asti, Avellino/Benevento, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Mantova/Cremona, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti, per ciascuna delle quali è preposto un direttore, sono costituite da un'unica unità organizzativa articolata in due sedi situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del d.m. 3 settembre 2015, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera d), le attività proprie delle Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano





NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 6

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE (MEF)**

**Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)
Procedimenti sanzionatori antiriciclaggio**

Scheda di lettura della mappa MEF RTS Procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015 "Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti".

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente regionale

CRITERIO UTILIZZATO: L'art. 6, comma 2 del d. m. 3 settembre 2015 dispone che le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio siano esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella di seguito riportata con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.

RTS	Ambito territoriale
Genova	Liguria
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest)
Venezia	Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est)
Bologna	Emilia Romagna e Marche
Firenze/Prato	Toscana
Roma	Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord)
Latina	Latina, Frosinone (zona sud)
Napoli	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord)
Salerno	Salerno e Basilicata
Bari	Puglia e Molise
Cosenza /Crotone	Cosenza, Crotone, Catanzaro (zona nord)

Reggio Calabria/Vibo Valentia	Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud)
Catania	Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est)
Messina	Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord)
Torino	Piemonte e Valle d'Aosta
Cagliari Carbonia-Iglesias/Medio Campidano	Cagliari, Oristano (zona sud/ovest)
Sassari	Sassari, Nuoro (zona nord/est)
Perugia/Terni	Umbria
L'Aquila	Abruzzo
Milano	Lombardia
Udine/Pordenone	Friuli Venezia Giulia



Mappa n. 7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE)

Ispettorati territoriali

Scheda di lettura della mappa MISE Ispettorati territoriali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto ministeriale 7 maggio 2009 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico”

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale e interregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del d.m. 7 maggio 2009 “Costituiscono articolazioni periferiche del Ministero dello sviluppo economico gli Ispettorati territoriali, uffici dirigenziali di livello non generale, con i seguenti ambiti territoriali:

- 1) Piemonte e Valle d'Aosta con sede a Torino;
- 2) Lombardia con sede a Milano;
- 3) Trentino–Alto Adige con sede a Bolzano;
- 4) Friuli–Venezia Giulia con sede a Trieste;
- 5) Veneto con sede a Venezia;
- 6) Emilia–Romagna con sede a Bologna;
- 7) Liguria con sede a Genova;
- 8) Toscana con sede a Firenze;
- 9) Marche e Umbria con sede ad Ancona;
- 10) Lazio con sede a Roma;
- 11) Abruzzo e Molise con sede a Sulmona;
- 12) Campania con sede a Napoli;
- 13) Puglia e Basilicata con sede a Bari;
- 14) Calabria con sede a Reggio Calabria;
- 15) Sicilia con sede a Palermo;
- 16) Sardegna con sede a Cagliari.”

NOTE: Gli Ispettorati Territoriali sono strutture periferiche il cui indirizzo e coordinamento afferisce alla Direzione Generale per le Attività Territoriali, in raccordo con le direzioni generali competenti per materia. La diffusione sul territorio con-

sente loro un più diretto rapporto con i cittadini e le imprese. Gli Ispettorati sono 15 organi tecnici, presenti a livello regionale, che provvedono alla vigilanza e al controllo del corretto uso delle frequenze; alla verifica della conformità tecnica degli impianti di telecomunicazioni; all'individuazione di impianti non autorizzati, nonché alla ricerca di metodologie tecniche atte ad ottimizzare l'uso dei canali radio. Tra le altre attività, gli ispettorati provvedono al rilascio di autorizzazioni e licenze per stazioni radio a uso dilettantistico e amatoriale (Cb e radioamatore) e professionale; al rilascio di licenze per apparati ricetrasmittenti installati a bordo di imbarcazioni (compresi i Vhf e gli Epirb); ad eventuali collaudi e ispezioni periodiche; al rilascio di patenti per radiotelefonista.

NON RIPRODUCIBILI



Mappa n. 8A

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI (MIT)**

Direzioni generali territoriali

Mappa n. 8B

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI (MIT)**

Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT)

Scheda di lettura delle mappe MIT Direzioni generali territoriali (A) e SIIT (B)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del dPCM n. 72 del 2014: “Sono articolazioni periferiche del Ministero, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le quattro Direzioni generali territoriali di seguito individuate secondo le circoscrizioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuna indicate:

- a) Direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria, con sede in Milano;
- b) Direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche, con sede in Venezia;
- c) Direzione generale territoriale del Centro, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna, con sede in Roma;
- d) Direzione generale territoriale del Sud, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con sede in Napoli”.

NOTE: Le Direzioni generali territoriali hanno preso il posto dei SIIT (Sistemi Integrati delle Infrastrutture e dei Trasporti) che erano stati introdotti con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 n. 184 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” che, all’art. 9, comma 1, statuiva: “Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

- 1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino;
- 2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova;
- 3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste;
- 4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona;
- 5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia;
- 6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari;
- 7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso;
- 8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza;
- 9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro".





NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 9

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT)

Provveditorati alle opere pubbliche (OOPP)

Scheda di lettura della mappa MIT Provveditorati alle OOPP

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 “Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del dPCM n. 72 del 2014: “L’organizzazione dei Provveditorati interregionali è ispirata al criterio dell’efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all’ambito territoriale interessato, nonché alla dotazione organica complessiva”.

NOTE: Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria ha sede in Torino e sede coordinata in Genova; il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna ha sede in Milano e sede coordinata in Bologna; il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia ha sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria ha sede in Firenze e sedi coordinate in Ancona e in Perugia; il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha sede in Roma e sedi coordinate in l’Aquila e in Cagliari; il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata ha sede in Napoli e sedi coordinate in Campobasso, in Bari e in Potenza; il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria ha sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 10A

MINISTERO DEL LAVORO
Ispettorati interregionali del lavoro

Mappa n. 10B

MINISTERO DEL LAVORO
Ispettorati territoriali del lavoro

Scheda di lettura delle mappe
MINISTERO DEL LAVORO
Ispettorati interregionali del lavoro (A)
e
Ispettorati territoriali del lavoro (B)


PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale (A); Tendenzialmente provinciale (B).

CRITERIO UTILIZZATO: L'art. 3 del dPCM 23 febbraio 2016 individua 4 Ispettorati interregionali con sedi a Milano, Venezia, Roma e Napoli; mentre il successivo art. 4, comma 1, individua gli Ispettorati territoriali con sede negli "ambiti provinciali" di seguito indicati: Aosta, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti-Alessandria, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella-Vercelli, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari-Oristano, Campobasso-Isernia, Caserta, Catanzaro, Chieti-Pescara, Como-Lecco, Cosenza, Cremona, Cuneo, Crotone, Ferrara-Rovigo, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Macerata, Milano-Lodi, Modena, Napoli, Novara-Verbania, Nuoro, Padova, Parma-Reggio Emilia, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Potenza-Matera, Prato-Pistoia, Ravenna-Forlì-Cesena, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Taranto, Terni-Rieti, Treviso, Torino, Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone, Varese, Venezia, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo.

NOTE: Gli Ispettorati territoriali, pur essendo sostanzialmente su base provinciale, sono in tutto 74 poiché in diversi casi si è proceduto all'accorpamento di due province confinanti. A questo proposito si segnala che in due casi l'accorpamento è tra province di Regioni diverse (Ferrara-Rovigo e Terni-Rieti).



Mappa n. 11

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MIUR)**

Uffici scolastici regionali

Scheda di lettura della mappa MIUR Uffici scolastici regionali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del dPCM n. 98 del 2014: “[...] *Gli uffici scolastici hanno dimensione regionale, secondo le indicazioni di cui al comma 7. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18, di cui 14 di livello dirigenziale generale*”.

NOTE: Ai sensi del comma 6 dello stesso art. 8 “*Nella Regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l’articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246*”.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 12

**MINISTERO DI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT)**

Segretariati regionali

Scheda di lettura della mappa MIBACT Segretariati regionali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 32, comma 5, del dPCM n. 171 del 2014: i segretariati regionali per i beni e le attività culturali ed il turismo sono 17 ed hanno sede nella città capoluogo di regione, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta.

NOTE: L’art. 34, comma 3, del dPCM n. 171 del 2014 individua tra le amministrazioni periferiche del MIBACT anche i poli museali regionali che non possono essere più di 17 ed operano in una o più Regioni, ad esclusione della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Valle d’Aosta.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 13

**MINISTERO DI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT)**

Soprintendenze archeologia, arti e paesaggio

Scheda di lettura della mappa MIBACT Soprintendenze archeologia, arti e paesaggio

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale, interprovinciale, provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: L'intervento muove dal rilievo che è necessario “completare il complesso ed articolato processo di riorganizzazione del Ministero avviato con il D.P.C.M. 171/2014, anche al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'amministrazione periferica di tutela del patrimonio culturale”.

NOTE: L'ambito territoriale di riferimento è in 7 casi regionale: Friuli-Venezia Giulia, Molise, Abruzzo (escluso il comune de L'Aquila), Umbria, Basilicata, Marche e Liguria; in tutti gli altri casi comprende due o più province (o città metropolitane); le città metropolitane di Bari, Milano, Torino e Napoli hanno una soprintendenza autonoma. Particolare è, infine, la situazione nella città metropolitana di Roma, dove troviamo una Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma e una Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Viterbo. All'interno di ogni Regione, pertanto, troviamo segnatamente le seguenti strutture:

PIEMONTE

1. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con sede a Torino;
2. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con sede ad Alessandria;
3. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Novara;

LOMBARDIA

4. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, con sede a Milano;
5. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con sede a Milano;
6. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, con sede a Brescia;
7. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con sede a Mantova;

VENETO

8. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, con sede a Venezia;
9. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con sede a Padova;
10. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona;

FRIULI-VENEZIA GIULIA

11. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste;

LIGURIA

12. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, con sede a Genova;

EMILIA-ROMAGNA

13. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna;
14. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna;
15. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma;

TOSCANA

16. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, con sede a Firenze;
17. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena;
18. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca;

19. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa;

UMBRIA

20. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, con sede a Perugia;

MARCHE

21. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona;

LAZIO

22. 2. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Roma, con sede a Roma;
23. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale, con sede a Roma;
24. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede a Roma;

ABRUZZO

25. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, istituita, fino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a L'Aquila;
26. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione, fino al 31 dicembre 2019 della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede a Chieti;

MOLISE

27. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso;

CAMPANIA

28. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Napoli, con sede a Napoli;
29. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con sede a Napoli;
30. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta;
31. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno;

PUGLIA

32. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con sede a Bari;

33. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Foggia;

34. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, con sede a Lecce;

BASILICATA

35. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza;

CALABRIA

36. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona, con sede a Cosenza;

37. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, con sede a Reggio Calabria;

SARDEGNA

38. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari;

39. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari.



Mappa n. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN)

Scheda di lettura della mappa MINISTERO DELLA SALUTE USMAF-SASN

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; decreto ministeriale 8 aprile 2015 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.m. 8 aprile 2015: “*Ai fini di un impiego razionale ed efficace delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso gli uffici periferici del Ministero della salute (USMAF-SASN, UVAC e UVAC-PIF), entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento si provvede, con uno o più decreti ministeriali e fatte salve le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, a riorganizzare a livello interregionale le funzioni di supporto all'attività tecnica, attraverso la creazione di servizi comuni per la gestione centralizzata degli aspetti amministrativo contabili, logistici e finanziari*”.

NOTE: Il dPCM n. 59 del 2014, all'art. 15, dispone che: “*L'amministrazione periferica del Ministero è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato:*
a) *uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN);*
b) *uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri (UVAC e UVAC-PIF)*”.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere (UVAC e UVAC-PIF)

Scheda di lettura della mappa MINISTERO DELLA SALUTE UVAC e UVAC-PIF

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”; decreto ministeriale 8 aprile 2015 “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Gli UVAC-PIF sono organizzati in ambiti territoriali che individuano 9 macroregioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.m. 8 aprile 2015: “*Ai fini di un impiego razionale ed efficace delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso gli uffici periferici del Ministero della salute (USMAF-SASN, UVAC e UVAC-PIF), entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento si provvede, con uno o più decreti ministeriali e fatte salve le forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, a riorganizzare a livello interregionale le funzioni di supporto all'attività tecnica, attraverso la creazione di servizi comuni per la gestione centralizzata degli aspetti amministrativo contabili, logistici e finanziari*”.

NOTE: Il dPCM n. 59 del 2014, all'art. 15 ha stabilito che: “*L'amministrazione periferica del Ministero è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale, che esercitano le proprie funzioni nell'ambito delle competenze riservate allo Stato:*

- a) *uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (USMAF-SASN);*
- b) *uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere (UVAC e UVAC-PIF)*”.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 16

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Circondari tribunali ordinari

Scheda di lettura della mappa ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Circondari tribunali ordinari

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, che modifica il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, nell’esercizio della delega conferita dal Parlamento, deve provvedere alla riduzione degli uffici giudiziari di primo grado, garantendo “la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011” (lett. a). Inoltre, l’assetto territoriale, “anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi”, deve essere ridefinito “secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane” (lett. b). Infine, in applicazione del criterio anzidetto, si deve procedere alla “riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi” (lett. d).

NOTE: L’allegato 2 del d. lgs n. 155 del 2012 individua i comuni ricompresi nei singoli tribunali, poiché non sempre il circondario rispetta i confini provinciali. Ad esempio, i comuni di competenza del Tribunale di Napoli Nord appartengono quasi in egual misura sia alla provincia di Napoli che a quella di Caserta. In alcuni casi, è stato disposto - pur nel rispetto della c.d. “regola del tre”, che impone che i circondari di Tribunale per singolo distretto di Corte d’Appello non siano in numero inferiore a tre - il trasferimento di circondari di Tribunale da un distretto di Corte d’Appello a un altro distretto limitrofo e finanche fuori Regione, senza rispettare, quindi, la suddivisione amministrativa dei territori. È questo il caso del Tribunale di Sala Consilina, che, originariamente inserito nel distretto di Salerno, è

stato scorporato da detto distretto e accorpato al Tribunale di Lagonegro nel distretto di Potenza (e quindi in diversa Regione) o ancora del circondario del Tribunale di Pordenone che, incorporando la sezione distaccata di Portogruaro, possiede una circoscrizione a cavallo tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto (fonte: <http://www.associazionemagistrati.it/doc/1620/la-revisione-della-geografia-giudiziaria-luci-e-ombre.htm>). La sent. della Corte costituzionale n. 237 del 2013 ha ripristinato il Tribunale di Urbino, dichiarando illegittima la sua soppressione per eccesso di delega, giacché l'art. 1, con l'allegata tabella A, del d. lgs n. 155 del 2012 ha violato il criterio direttivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n. 148 del 2011, "che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011. Tale è la condizione del Tribunale e il contrasto non può essere superato in via interpretativa, come erroneamente prospettato nella scheda tecnica allegata alla relazione allo schema del decreto legislativo n. 155 del 2012, atteso il chiaro tenore inderogabile della delega."



Mappa n. 17

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Tribunali delle imprese

Scheda di lettura della mappa ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Tribunali delle imprese

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 così come modificato dal Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss. mm.”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 1 sono istituite le sezioni specializzate in materia di impresa istituite presso “i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia”; mentre ai sensi dell'art. 1-bis “sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione”, ove non esistenti nelle città già indicate.

Tali sezioni ai sensi dell'art. 3 sono competenti in materia di:

“a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo;

b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore”.

Le sezioni sono anche competenti per le cause e i procedimenti:

“a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-*bis*, primo comma, e 2506-*ter* del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad

oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
 c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
 d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
 e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
 f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario" (art. 3, comma 2) sono inderogabilmente competenti

NOTE: Per il territorio compreso nella Regione Valle d'Aosta "sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia" (art. 1, comma 1-bis). Il circondario del Tribunale di Massa è assegnato alla competenza della sezione specializzata di Genova poiché ricompreso nel distretto di Corte d'Appello di Genova.



Mappa n. 18

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Tribunali della concorrenza

Scheda di lettura della mappa ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Tribunali della concorrenza

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 così come modificato dal Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss. mm.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter nelle azioni di nullità, di risarcimento del danno e per i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ("Norme a tutela della concorrenza e del mercato"); nonché nelle controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, sono inderogabilmente competenti:

- "a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata);*
- b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata);*
- c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria".*

NOTE: Il circondario del Tribunale di Massa è assegnato alla competenza della sezione specializzata di Milano poiché ricompreso nel distretto di Corte d'Appello di Genova.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 19

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Distretti Corte d'Appello

Scheda di lettura della mappa ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Distretti Corte d'Appello


PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” che modifica il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 “Ordinamento giudiziario”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi della lett. f) del comma 2 dell’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha conferito delega al Governo, per la riduzione e la riorganizzazione - “secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane” (ivi, lett. b) - degli uffici giudiziari di primo grado), “ciascun distretto di corte d’appello, incluse le sue sezioni distaccate, (deve comprendere) non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica.

NOTE: L’allegato 2 del d. lgs n. 155 del 2012 individua nel distretto di Corte di Appello di Cagliari la sezione distaccata di Sassari; nel distretto di Corte di Appello di Lecce la sezione distaccata di Taranto; nel distretto di Corte di Appello di Trento la sezione distaccata di Bolzano; ricomprende il tribunale di Massa nel distretto di Corte d’Appello di Genova, così come assegna alla competenza della Corte d’Appello di Torino il Tribunale di Aosta.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 20

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Commissioni tributarie provinciali

Scheda di lettura della mappa ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Commissioni tributarie provinciali


PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”; decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”; decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: L’art. 1, comma 1 del d. lgs n. 545 del 1992 stabilisce che gli organi di giurisdizione in materia tributaria sono ordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d. lgs n. 546 del 1992 “*le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso*”. Dalla struttura della competenza territoriale delle CTP, che peraltro costituisce l’unico criterio di competenza fra giudici di prima istanza, emerge il collegamento essenziale tra le commissioni tributarie e gli uffici finanziari (cfr. Circolare del Ministero delle Finanze del 23 aprile 1996 n. 98).

NOTE: Il collegamento essenziale con l’organizzazione degli uffici finanziari non comporta, comunque, che, laddove siano istituite più direzioni provinciali ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001), vi siano più commissioni tributarie in riferimento alla stessa provincia.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 21

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Commissioni tributarie regionali

Scheda di lettura della mappa ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Commissioni tributarie regionali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”; decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”; decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d. lgs n. 546 del 1992 “le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione”. L’art. 1, comma 1 del d. lgs n. 545 del 1992, invece, stabilisce che le commissioni tributarie regionali abbiano sede nel capoluogo di ogni Regione.

NOTE: L’art. 1, comma 1 del d. lgs n. 545 del 1992 prevede che in ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione, di cui al comma 1 dello stesso art. 1, sia “esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente”.



NON RIPRODUCIBILE

Scheda di lettura della mappa
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Tribunali amministrativi regionali

Mappa n. 22

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Tribunali amministrativi regionali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (T.A.R.)”.

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 1034 del 1971, le circoscrizioni dei TAR “sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni” e, inoltre, “hanno sede nei capoluoghi di regione”.

NOTE: Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della stessa legge n. 1034 del 1971 “Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate” e, inoltre “Una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra legge”.

Basilicata
Potenza

Sardegna
Cagliari

Umbria
Perugia

Calabria
Catanzaro
Reggio Calabria

Sicilia
Palermo
Catania

Valle D'Aosta
Aosta

Campania
Napoli
Salerno

Toscana
Firenze

Veneto
Venezia

Emilia Romagna
Bologna
Parma

Trentino Alto Adige/Südtirol
Trento
Bolzano - Bozen

Friuli Venezia Giulia
Trieste

Lazio
Roma
Latina

Liguria
Genova

Lombardia
Milano
Brescia

Marche
Ancona

Molise
Campobasso

Piemonte
Torino

Puglia
Bari
Lecce



Fonte: sito ufficiale della giustizia amministrativa

Mappa n. 23

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Corte dei conti (sezioni giurisdizionali)

Scheda di lettura della mappa ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Corte dei conti (sezioni giurisdizionali)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito con modificazioni in legge 14 gennaio 1994, n. 19 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. n. 453 del 1993, "In tutte le regioni sono istituite ove non già esistenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione". Ai sensi dell'art. 2, comma 2 dello stesso decreto-legge, invece, è istituito un ufficio di Procura presso ciascuna sezione giurisdizionale regionale.

NOTE: Nella Regione Trentino-Alto Adige sono presenti due sezioni giurisdizionali, una, con sede in Trento, l'altra, con sede in Bolzano, la cui circoscrizione è estesa al rispettivo territorio provinciale (art. 1 comma 2 del d.l. n. 453 del 1993).



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 24A

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI Senato della Repubblica

Mappa n. 24B

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI Camera dei deputati (ai sensi della legge del 21 dicembre 2005 n. 270)

Scheda di lettura delle mappe CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI Senato della Repubblica (A)

e

Camera dei deputati (ai sensi della legge n. 270 del 21 dicembre 2005)(B)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Per il Senato della Repubblica: art. 57 Cost. (A)

Per la Camera dei deputati: Legge 21 dicembre 2005, n. 270 “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”; tabella A allegata alla legge 4 agosto 1993, n. 277 “Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati”. (B)

ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Regionale o subregionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai fini dell’elezione del Senato della Repubblica, il territorio è diviso in 20 circoscrizioni, ciascuna corrispondente con una Regione; ai fini dell’elezione della Camera dei deputati il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni, alcune delle quali coincidono con una Regione, mentre le Regioni più popolate sono divise in più circoscrizioni. In questo caso, le circoscrizioni non sono stabilite dalla Costituzione ma dalla legge ordinaria (l. n. 277 del 1993).

NOTE: la Tabella A riporta quanto segue:

Circoscrizione		Sede ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte1 (provincia di Torino)	Torino
2	Piemonte2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3	Lombardia1 (provincia di Milano)	Milano
4	Lombardia2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5	Lombardia3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio1 (provincia di Roma)	Roma
16	Lazio2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzi	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25	Sicilia2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	
26	Sardegna	Cagliari





NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 25

BANCA D'ITALIA Rete territoriale

Scheda di lettura della mappa BANCA D'ITALIA Rete territoriale

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Piano di riassetto territoriale approvato dal Consiglio superiore della Banca nella riunione del 30 marzo 2015.

ENTE COMPETENTE: Banca d'Italia

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Il “Piano di riassetto territoriale” del marzo 2015 di Banca d'Italia è stato elaborato tenendo conto, da una parte, della necessità di aumentare l'impegno nella vigilanza bancaria e finanziaria (sia prudenziale sia a tutela della clientela), nel quadro della gestione operativa della politica monetaria comune, dell'analisi economica, nonché della gestione e sorveglianza del sistema dei pagamenti; dall'altra, in ragione della flessione dei compiti di tesoreria provinciale dello Stato e di quelli legati alla circolazione delle banconote (§ 3 del Piano medesimo). La presenza sul territorio, ad ogni modo, continua a essere considerata un elemento importante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Banca d'Italia e una componente di rilievo della sua organizzazione complessiva: di conseguenza, l'assetto territoriale continua a essere il perno dell'articolazione regionale. Segnatamente, il piano prevede il potenziamento dei compiti delle filiali di maggiori dimensioni, l'accantonamento di 3 divisioni distaccate di vigilanza e la chiusura di 19 succursali con operatività ormai molto ridotta. Alla fine del 2018, pertanto, la rete sarà costituita da 39 filiali, rispetto alle iniziali 58 al momento della partenza della riforma (marzo 2015). Nell'individuare le filiali da chiudere si è tenuto conto della domanda di servizi, delle caratteristiche del territorio di riferimento, dell'esistenza in regione di altre filiali aperte al pubblico e della distanza dalla filiale più vicina.

NOTE: Oltre alle 20 filiali situate nei capoluoghi di regione se ne devono aggiungere altre 6 filiali “ad ampia operatività” (Brescia, Bolzano, Verona, Forlì, Salerno, Catania), a cui si aggiungeranno ulteriori 6 filiali (Agrigento, Sassari, Livorno, Pescara, Lecce e Reggio Calabria) innalzate a quel rango; si manterranno le 6 filiali specializzate nel “trattamento del contante” (Bergamo, Piacenza, Padova, Arezzo, Roma CDM, Foggia) e la succursale di Roma, impegnata prevalentemente nelle attività di tesoreria centrale; continueranno a operare le tre divisioni distaccate di vigilanza di Cuneo, Vicenza e Udine, mentre quelle di Caltanissetta, Cosenza e Pisa saranno ricondotte all'interno di filiali vicine. Verranno infine chiuse 19 delle 25 filiali che attualmente offrono servizi a utenti individuali, servizi e utenti ormai fortemente ridotti.

RETE TERRITORIALE
ASSETTO AL TERMINE DEGLI INTERVENTI



- 20 Filiali regionali
- 13 ampia operatività
- 6 STC
- DDV 3 Divisioni distaccate di vigilanza

NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 26A

**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE
STRADE (ANAS) S.p.A.
Coordinamenti territoriali**

Mappa n. 26B

**AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE
STRADE (ANAS) S.p.A.
Aree compartimentali**

**Scheda di lettura delle mappe
ANAS S.p.A.
Coordinamenti territoriali (A)
e
Aree compartimentali (B)**

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Delibera del Consiglio di amministrazione del 4 ottobre 2016 “Nuovo modello organizzativo aziendale per la gestione del territorio”.

ENTE COMPETENTE: ANAS S.p.A.

AMBITO TERRITORIALE: Interregionale, regionale (A); Regionale, infraregionale (B).

CRITERIO UTILIZZATO: Sulla base delle risorse, dei chilometri gestiti e delle superfici, sono state individuate 8 aree geografiche nelle quali vengono istituiti 8 Coordinamenti territoriali.

Le linee guida sulle quali si basa il nuovo modello sono le seguenti:

- focus sul territorio e definizione dei ruoli manageriali territoriali di coordinamento delle attività (Coordinamento territoriale);
- consolidamento delle attività svolte a livello territoriale, maggior presidio delle attività di esercizio, gestione per processi;
- accorpamento dei processi amministrativi e di supporto;
- razionalizzazione ed omogeneizzazione della presenza territoriale e delle strutture organizzative presenti;
- presidio integrato a supporto del Piano investimenti.

All'interno dei suddetti 8 compartimenti sono state altresì individuate 23 aree compartimentali a base quasi esclusivamente regionale:

Coordinamenti territoriali	Aree compartimentali
NORD OVEST	<ul style="list-style-type: none"> • Liguria • Lombardia • Piemonte • Valle d'Aosta
NORD EST	<ul style="list-style-type: none"> • Emilia-Romagna • Friuli-Venezia Giulia • Veneto
CENTRO	<ul style="list-style-type: none"> • Marche • Toscana • Umbria
TIRRENICA	<ul style="list-style-type: none"> • Basilicata • Campania • Lazio
ADRIATICA	<ul style="list-style-type: none"> • Abruzzo • Molise • Puglia
CALABRIA	<ul style="list-style-type: none"> • A2 - Autostrada del Mediterraneo • Calabria
SARDEGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Cagliari • Sassari
SICILIA	<ul style="list-style-type: none"> • Autostrade • Catania • Palermo

NOTE: Ad eccezione delle isole – per evidenti ragioni geografiche - a fronte di un criterio la cui applicazione comporta degli accorpamenti interregionali, è da segnalare la presenza di un Coordinamento territoriale per la sola Regione Calabria, giustificato dal peso del tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria.

Per le stesse ragioni, in riferimento alle Aree compartimentali, si deve notare la presenza un'organizzazione infraregionale all'interno della Regione Calabria rispetto al normale perimetro regionale, sempre con esclusione delle isole.





NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 27A

**Organizzazione territoriale Aziende sanitarie locali (ASL)
ASL Regioni italiane**

Mappa n. 27B

**Organizzazione territoriale Aziende sanitarie locali (ASL)
Agenzia di tutela della salute (ATS) Regione Lombardia**

Mappa n. 27C

**Organizzazione territoriale Aziende sanitarie locali (ASL)
Unità locali socio-sanitarie (ULSS) Regione Veneto**

Mappa n. 27D

**Organizzazione territoriale Aziende sanitarie locali (ASL)
Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) Regione Friuli-Venezia Giulia**

Mappa n. 27E

**Organizzazione territoriale Aziende sanitarie locali (ASL)
Aziende sanitarie locali (ASL) Regione Umbria**

**Scheda di lettura delle mappe
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE ASL
ASL Regioni italiane (A)
ATS Regione Lombardia (B)
ULSS Regione Veneto (C)
AAS Regione Friuli-Venezia Giulia (D)
ASL Regione Umbria (E)**

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Nazionali: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Regionali:

Valle d'Aosta: Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;

Piemonte: Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18; deliberazione del Consiglio regionale 22 ottobre 2007, n. 136;

Lombardia: Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23;

Provincia autonoma di Bolzano: Legge provinciale 5 maggio 2001, n. 7;

Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

Veneto: Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17;

Liguria: Legge regionale 10 maggio 1993, n. 20; legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41;

Emilia-Romagna: Legge regionale 12 maggio 1994, n. 19; legge regionale 21 novembre 2013, n. 22; legge regionale 20 ottobre 2003, n. 2;

Toscana: Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;

Marche: Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13;

Umbria: Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11;

Lazio: Legge regionale 16 giugno 1994, n. 18;

Abruzzo: Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5;

Molise: Legge regionale 1 aprile 2005, n. 9;

Campania: Legge regionale 28 novembre 2008, n. 16;

Puglia: Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 7;

Basilicata: Legge regionale 1 luglio 2008, n. 12; legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2;

Calabria: Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9;

Sardegna: Legge regionale 27 luglio 2016, n. 17;

Sicilia: Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

ENTE COMPETENTE: Le Regioni disciplinano l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. art. 2, comma 2-*sexies*, d. lgs n. 502 del 1992.

AMBITO TERRITORIALE: Regionale, provinciale, sub provinciale.

CRITERIO UTILIZZATO: Le Regioni italiane individuano le ASL all'interno del proprio territorio regionale utilizzando talvolta un criterio di natura territoriale e talvolta di carattere funzionale.

In concreto:

- a) in alcuni casi, l'organizzazione è su base regionale, allorché la Regione individua un'unica Azienda sanitaria per l'intero territorio regionale (come è avvenuto, ad esempio, in Valle d'Aosta, Marche, Molise, Sardegna), poi di norma internamente suddivisa per comparti territoriali;
- b) in altri casi, l'organizzazione è a base provinciale (come è avvenuto, ad esempio, in Sicilia, Puglia, Basilicata);
- c) in altri casi, ancora le Regioni hanno inteso utilizzare un criterio funzionale, legato alla natura del servizio reso ed alle esigenze organizzative ad esso sottese (come è avvenuto, ad esempio, in Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto, Umbria).

NOTE: Diverse Regioni hanno riformato di recente l'organizzazione del proprio sistema sanitario. In questi casi le Regioni hanno optato più frequentemente per l'utilizzo di un criterio funzionale (Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria).

Si registra, inoltre, una tendenza all'accorpamento e alla riduzione del numero delle Aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale.



Legenda: Aziende sanitarie locali nelle Regioni italiane

- Sardegna – Azienda per la tutela della salute (ATS)
- Sicilia – ASP 1 Agrigento
- Sicilia – ASP 2 Caltanissetta
- Sicilia – ASP 3 Catania
- Sicilia – ASP 4 Enna
- Sicilia – ASP 5 Messina
- Sicilia – ASP 6 Palermo
- Sicilia – ASP 7 Ragusa
- Sicilia – ASP 8 Siracusa
- Sicilia – ASP 9 Trapani
- Calabria – ASP Reggio Calabria
- Calabria – ASP Vibo Valentia
- Calabria – ASP Catanzaro
- Calabria – ASP Crotona
- Calabria – ASP Cosenza
- Puglia – ASL Taranto
- Puglia – ASL Lecce
- Puglia – ASL Brindisi
- Puglia – ASL Bari
- Puglia – ASL BAT
- Puglia – ASL Foggia
- Basilicata – ASL Matera
- Basilicata – ASL Potenza
- Molise – ASREM
- Campania – ASL Salerno
- Campania – ASL Avellino
- Campania – ASL Benevento
- Campania – ASL Caserta
- Campania – ASL Napoli 1-2-3
- Abruzzo – ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila
- Abruzzo – ASL 2 Lanciano Vasto Chieti
- Abruzzo – ASL 3 Pescara
- Abruzzo – ASL 4 Teramo
- Lazio – ASL Frosinone
- Lazio – ASL Latina
- Lazio – ASL Roma A-B-C-D-E-F-G-H
- Lazio – ASL Viterbo
- Lazio – ASL Rieti
- Marche – ASUR
- Umbria – ASL 1 e ASL 2 interprovinciali (cfr. mappa allegata)
- Toscana – AUSL Sud-est
- Toscana – AUSL Centro (comprende 4 Comuni della provincia di Pisa)
- Toscana – AUSL Nord-ovest
- Emilia-Romagna – AUSL Romagna
- Emilia-Romagna – AUSL Bologna e AUSL Imola
- Emilia-Romagna – AUSL Ferrara
- Emilia-Romagna – AUSL Modena
- Emilia-Romagna – AUSL Parma
- Emilia-Romagna – AUSL Reggio-Emilia
- Emilia-Romagna – AUSL Piacenza
- Liguria – ASL 5 Spezzino
- Liguria – ASL 3 Genovese e ASL 4 Chiavarese (comprende 2 comuni della provincia di La Spezia)
- Liguria – ASL 2 Savonese
- Liguria – ASL 1 Imperiese
- Piemonte – ASL Cuneo 1 e ASL Cuneo 2
- Piemonte – ASL Torino 1-2-3-4-5
- Piemonte – ASL Asti
- Piemonte – ASL Alessandria
- Piemonte – ASL Vercelli
- Piemonte – ASL Biella
- Piemonte – ASL Novara
- Piemonte – ASL Verbanò Cusio Ossola
- Valle d'Aosta – ASL regionale
- Lombardia – suddivisione in Agenzie di tutela della salute (ATS) di carattere interprovinciale (cfr. mappa allegata)
- Veneto – suddivisione in Unità locale socio-sanitaria (ULSS) di carattere infraprovinciale (cfr. mappa allegata)
- Provincia aut. di Trento – Azienda provinciale per i servizi sanitari
- Provincia aut. di Bolzano – Azienda sanitaria della prov. Aut. di Bolzano
- Friuli Venezia Giulia – Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) di carattere interprovinciale (cfr. mappa allegata)

AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE nella REGIONE LOMBARDIA



Figura 1 – Mappa delle Agenzie di tutela della salute (ATS) della Regione Lombardia. Fonte: Paolo Ferrario, La riforma socio-sanitaria lombarda: conoscere, interpretare, prevedere, Como, 22 febbraio 2016, mapperser.com

Dalla Mappa si può evincere che l'attuale organizzazione della ATS non sempre coincide con il territorio delle Province lombarde.

La nuova mappa della sanità



Figura 2 – Mappa delle

Fonte: <http://www.ace-milano.it/products/ecco-cosa-cambia/>



UNITÀ LOCALI SOCIO-SANTARIE (ULSS) nella REGIONE VENETO




Figura 1 – Mappa delle Unità locali socio-sanitarie (ULSS) del Veneto. Fonte: <http://portale.ulss17.it/immagini/VenetoProvinciaNuoveUlss.jpg>

**AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA (AAS)
nella REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**



Figura 1 - Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) nella Regione Friuli Venezia Giulia. Fonte: G. Ros, *Riforme: la difficile ricerca di un equilibrio fra garanzie e sostenibilità*, Collegio IPASVI e CNC di Udine, 8 ottobre 2015, in <http://ipasviudine.it/uploads/g.ros.PDF>

AZIENDE SANITARIE LOCALI nella REGIONE UMBRIA



Figura 1 – Mappa delle USL della Regione Umbria. Fonte: <http://www.uslumbria1.gov.it/>.

In rosso, la USL n. 1, con sede a Perugia; in grigio la USL n. 2 con sede a Terni.
Va rilevato che l'ambito territoriale di ciascuna USL è individuato secondo un asse Nord/Sud della Regione, a differenza dell'ambito provinciale, che è suddiviso secondo un asse Est/Ovest.

NON RIPRODURRE

Mappa n. 28

AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)

Scheda di lettura della mappa ARPA

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Nazionali: Legge 21 gennaio 1994, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”; legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

Regionali:

Valle d’Aosta: Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41;
Piemonte: Legge regionale 13 aprile 1995, n. 38;
Lombardia: Legge regionale 14 agosto 1999, n. 16;
Provincia autonoma di Bolzano: Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26;
Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11;
Veneto: Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;
Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale 3 marzo 1998, n. 6;
Liguria: Legge regionale 4 agosto 2006, n. 20;
Emilia-Romagna: Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44;
Toscana: Legge regionale 18 aprile 1995, n. 66;
Marche: Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60;
Umbria: Legge regionale 6 marzo 1998, n. 9;
Lazio: Legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45;
Abruzzo: Legge regionale 29 luglio 1998, n. 64;
Molise: Legge regionale 19 dicembre 1999, n. 38;
Campania: Legge regionale 28 luglio 1998, n. 10;
Puglia: Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6; legge regionale 4 ottobre 2006 n. 27.
Basilicata: Legge regionale 14 settembre 2015, n. 37;
Calabria: Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20;
Sardegna: Legge regionale 18 maggio 2006, n. 6;
Sicilia: Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6

ENTE COMPETENTE: La Regione ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 496 del 1993

AMBITO TERRITORIALE: Regionale

CRITERIO UTILIZZATO: Ciascuna Regione organizza sul proprio territorio un’Agenzia spesso ripartita su dipartimenti provinciali

NOTE: La Corte Costituzionale con la sent. n. 132 del 2017, censurando la legge di riforma dell'ARPA Molise, ha precisato la natura delle funzioni esercitate da tali Agenzie che devono rimanere nel limite del supporto tecnico-scientifico e non possono debordare in un'attività decisionale di natura anche discrezionale, ossia di pianificazione e di autorizzazione. In particolare, è illegittima l'attribuzione all'ARPA di "competenze che comportano la valutazione di interessi pubblici differenti, a volte tra loro confliggenti, il cui contemperamento richiede valutazioni di carattere discrezionale e non meramente tecnico, competenze che, ai sensi dell'art. 118 Cost., spetterebbero, invece, agli enti territoriali, deputati a rappresentare tutti gli interessi dell'area da essi gestita".

La vicenda delle ARPA appare confermare una certa situazione di disorientamento a livello regionale conseguente alla mancata soppressione degli enti provinciali in ragione del fallito ultimo tentativo di riforma costituzionale. L'intervento di riorganizzazione funzionale delle Agenzie ad opera del legislatore nazionale con la l. n. 132 del 2016, infatti, era stato interpretato dalle Regioni come l'occasione per una rilettura delle leggi regionali anche alla luce "della possibile abolizione delle Amministrazioni provinciali nell'ambito del processo di revisione costituzionale in corso" (così Regione Toscana, "Verso la riforma delle agenzie ambientali. Un contributo per un eventuale aggiornamento della legge regionale, condiviso fra Direzione e sindacati", 13 ottobre 2014, pubblicato su ARPATnews, accessibile dal collegamento: <http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/210-14/210-14-verso-la-riforma-delle-agenzie-ambientali>).



Mappa n. 29

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI SERVIZIO IDRICO (ATO Acqua)

Schede di lettura della mappa ATO Acqua

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Europee: Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (n.b: non si occupa di assetto territoriale della funzione);

Nazionali: Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche"; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (T.U. Ambiente);

Regionali:

Valle D'Aosta: Legge regionale 8 settembre 1999 n. 27; Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13;

Piemonte: Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;

Lombardia: Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

Provincia autonoma di Bolzano: Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8; deliberazione della Giunta provinciale 13 settembre 2004, n. 3353;

Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Veneto: Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17;

Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5

Liguria: Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1

Emilia-Romagna: Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 23;

Toscana: Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69;

Marche: Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30

Umbria: Legge regionale 17 maggio 2013, n. 11;

Lazio: Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;

Abruzzo: Legge regionale 12 aprile 2011, n. 9;

Molise: Legge regionale 3 febbraio 1999, n. 5; legge regionale 3 marzo 2009, n. 8; delibera di Giunta regionale 17 febbraio 2015, n. 80; delibera di Giunta regionale 15 giugno 2015, n. 285;

Campania: Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;

Puglia: Legge regionale 6 settembre 1999, n. 28;

Basilicata: Legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63; legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1;

Calabria: Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34;

Sicilia: Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19; decreto assessoriale 29 gennaio 2016, n. 75;

Sardegna: Legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4.

ENTE COMPETENTE: Le Regioni definiscono gli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 147 del d. lgs n. 152 del 2006 e dell'art. 8 della legge n. 36 del 1994

AMBITO TERRITORIALE: I servizi idrici sono organizzati in ambiti territoriali ottimali, ex art. 147 del d. lgs n. 152 del 2006 ed ex art. 8 della legge n. 36 del 1994, sulla base di un criterio funzionale.

CRITERIO UTILIZZATO: Gli ambiti territoriali ottimali sono individuati utilizzando i seguenti criteri, previsti dall'art. 8 della legge n. 36 del 1994:

“a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative” - (la Corte costituzionale, con la sentenza n. 412 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si estende alle Province autonome di Trento e di Bolzano).






































































NOTE: Emerge un dato di carattere tendenziale: mentre nelle Regioni del nord Italia gli ATO sono individuati nella gran parte dei casi su base sub provinciale e – più raramente –, su base provinciale e interprovinciale, nelle Regioni del centro e del sud (ad eccezione della Sicilia) gli ATO sono individuati tendenzialmente su base regionale.



Legenda

Confini regionali

Com2016_WGS84

- | | |
|---|--|
|  Abruzzo - ATO unico regionale |  Sicilia - ATO provincia di Agrigento |
|  Basilicata - ATO unico regionale |  Sicilia - ATO provincia di Caltanissetta |
|  Calabria - ATO unico regionale |  Sicilia - ATO provincia di Catania |
|  Campania - ATO unico regionale |  Sicilia - ATO provincia di Enna |
|  Emilia Romagna - ATO unico regionale |  Sicilia - ATO provincia di Messina |
|  Friuli Venezia Giulia - ATO unico regionale |  Sicilia - ATO provincia di Palermo |
|  Lazio - ATO città metropolitana di Roma Capitale |  Sicilia - ATO provincia di Ragusa |
|  Lazio - ATO provincia di Frosinone |  Sicilia - ATO provincia di Siracusa |
|  Lazio - ATO provincia di Latina |  Sicilia - ATO provincia di Trapani |
|  Lazio - ATO provincia di Rieti |  Toscana - ATO unico regionale |
|  Lazio - ATO provincia di Viterbo |  Umbria - ATO unico regionale |
|  Liguria - ATO Centro Est |  Valle d'Aosta - ATO unico regionale |
|  Liguria - ATO Centro Ovest 1 |  Veneto - ATO Alto Veneto |
|  Liguria - ATO Centro Ovest 2 |  Veneto - ATO Bacchiglione |
|  Liguria - ATO Centro Ovest 3 |  Veneto - ATO Brenta |
|  Liguria - ATO Est |  Veneto - ATO Laguna di Venezia |
|  Liguria - ATO Ovest |  Veneto - ATO Lemene |
|  Lombardia - ATO Città metropolitana di Milano |  Veneto - ATO Polesine |
|  Lombardia - ATO Provincia di Bergamo |  Veneto - ATO Valle del Chiampo |
|  Lombardia - ATO Provincia di Brescia |  Veneto - ATO Veneto Orientale |
|  Lombardia - ATO Provincia di Como |  Veneto - ATO Veronese |
|  Lombardia - ATO Provincia di Cremona | |
|  Lombardia - ATO Provincia di Lecco | |
|  Lombardia - ATO Provincia di Lodi | |
|  Lombardia - ATO Provincia di Mantova | |
|  Lombardia - ATO Provincia di Monza e Brianza | |
|  Lombardia - ATO Provincia di Pavia | |
|  Lombardia - ATO Provincia di Sondrio | |
|  Lombardia - ATO Provincia di Varese | |
|  Marche Centro - ATO 2 | |
|  Marche Centro - ATO 3 | |
|  Marche Centro Sud - ATO 4 | |
|  Marche Nord - ATO 1 | |
|  Marche Sud - ATO 5 | |
|  Molise - ATO unico regionale | |
|  Piemonte - ATO 1 | |
|  Piemonte - ATO 2 | |
|  Piemonte - ATO 3 | |
|  Piemonte - ATO 4 | |
|  Piemonte - ATO 5 | |
|  Piemonte - ATO 6 | |
|  Provincia di Bolzano - ATO Bolzano | |
|  Provincia di Bolzano - ATO Pusteria | |
|  Provincia di Bolzano - ATO Val Venosta | |
|  Provincia di Bolzano - ATO Valle Isarco-Alta Valle Isarco | |
|  Provincia di Trento - ATO unico provinciale | |
|  Puglia - ATO unico regionale | |
|  Sardegna - ATO unico regionale | |

NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 30

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (ATO Rifiuti)

Schede di lettura della mappa ATO Rifiuti

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Europee: Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Nazionali: Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148), art. 3-*bis*; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (T.U. Ambiente).

Regionali:

Valle d'Aosta: Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31;

Piemonte: Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7;

Lombardia: Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26; "Programma regionale gestione dei rifiuti e delle bonifiche" (2014) adottato con deliberazione di Giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990;

Provincia autonoma di Bolzano: Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41; "Piano provinciale gestione dei rifiuti 2000", 3° aggiornamento, adottato con delibera di Giunta provinciale 20 dicembre 2016 n. 1431;

Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16; "Piano provinciale di gestione rifiuti" 4° aggiornamento adottato con delibera di Giunta provinciale 9 dicembre 2014, n. 2175;

Veneto: Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52; deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 13; deliberazione di Giunta regionale 10 marzo 2015, n. 288;

Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5;

Liguria: Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1;

Emilia-Romagna: Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23;

Toscana: Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69;

Umbria: Legge regionale 17 maggio 2013, n.11;

Marche: Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24;

Lazio: Legge regionale 9 luglio 1998, n. 27; "Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio" approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 gennaio 2012, n. 14;

Abruzzo: Legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36;

Molise: Legge regionale 7 agosto 2003, n. 25;

Campania: Legge regionale 24 gennaio 2014, n. 5; legge regionale 26 maggio 2016, n. 14;

Puglia: Legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (come modificata dalla legge regionale 4 agosto 2016, n. 20);

Basilicata: Legge regionale 8 agosto 2016, n. 1;

Calabria: Legge regionale 11 agosto 2014, n. 14;

Sicilia: Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9; "Piano di individuazione dei bacini

territoriali di dimensione diversa da quella provinciale” approvato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 531;

Sardegna: Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9; “Piano regionale di gestione dei rifiuti” approvato con deliberazione di Giunta regionale 8 aprile 2008n. 21/59 e successivi aggiornamenti.

ENTE COMPETENTE: Le Regioni definiscono gli ambiti territoriali ottimali ex art. 200 d. lgs n. 152 del 2006

AMBITO TERRITORIALE: I rifiuti vengono gestiti sulla base di ambiti territoriali ottimali, ai sensi dell'art. 196, c. 1, lett. g) d. lgs n. 152 del 2006.

CRITERIO UTILIZZATO: Gli ATO sono individuati secondo i seguenti criteri, ex art. 200 d. lgs n. 152 del 2006:

“a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;


b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità”.



Legenda

Confini regionali

Com2016_WGS84

- | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| | Abruzzo - ATO unico regionale | | Toscana - ATO Toscana Centro |
| | Basilicata - ATO unico regionale | | Toscana - ATO Toscana Costa |
| | Calabria - ATO 1 Provincia di Cosenza | | Toscana - ATO Toscana Sud |
| | Calabria - ATO 3 Provincia di Crotone | | Umbria - ATO unico regionale |
| | Calabria - ATO 4 Provincia di Vibo Valentia | | Veneto - ATO "Belluno" |
| | Calabria - ATO 5 Città metropolitana di Reggio Calabria | | Valle D'Aosta - ATO unico regionale |
| | Calabria- ATO 2 Provincia di Catanzaro | | Veneto - ATO "Brenta" |
| | Campania - ATO Napoli 1 | | Veneto - ATO "Destra Piave" |
| | Campania - ATO Napoli 2 | | Veneto - ATO "Padova Centro" |
| | Campania - ATO Napoli 3 | | Veneto - ATO "Padova Sud" |
| | Campania - ATO Provincia di Avellino | | Veneto - ATO "Rovigo" |
| | Campania - ATO Provincia di Benevento | | Veneto - ATO "Sinistra Piave" |
| | Campania - ATO Provincia di Caserta | | Veneto - ATO "Venezia" |
| | Campania - ATO Provincia di Salerno | | Veneto - ATO "Verona Est" |
| | Emilia Romagna - ATO unico regionale | | Veneto - ATO "Verona Ovest" |
| | Friuli Venezia Giulia - ATO unico regionale | | Veneto - ATO "Verona Sud" |
| | Lazio - ATO 1 Provincia di Viterbo | | Veneto - ATO "Vicenza" |
| | Lazio - ATO 2 Città metropolitana di Roma Capitale | | |
| | Lazio - ATO 3 Provincia di Rieti | | |
| | Lazio - ATO 4 Provincia di Latina | | |
| | Lazio - ATO 5 Provincia di Frosinone | | |
| | Liguria - ATO Provincia di Genova | | |
| | Liguria - ATO Provincia di Imperia | | |
| | Liguria - ATO Provincia di La Spezia | | |
| | Liguria - ATO Provincia di Savona | | |
| | Lombardia - mancata individuazione ATO | | |
| | Marche - ATO 1 Provincia di Pesaro e Urbino | | |
| | Marche - ATO 2 Provincia di Ancona | | |
| | Marche - ATO 3 Provincia di Macerata | | |
| | Marche - ATO 4 Provincia di Fermo | | |
| | Marche - ATO 5 Provincia di Ascoli Piceno | | |
| | Molise - ATO 1 Provincia di Isernia | | |
| | Molise - ATO 2 Provincia di Campobasso | | |
| | Molise - ATO 3 Provincia di Campobasso | | |
| | Piemonte - ATO 1 Novarese-Vercellese-Biellese e Verbanco-Cusio-Ossola | | |
| | Piemonte - ATO 2 Astigiano e Alessandrino | | |
| | Piemonte - ATO 3 Cuneese | | |
| | Piemonte - ATO 4 Torinese | | |
| | Provincia di Bolzano - ATO unico provinciale | | |
| | Provincia di Trento - ATO unico provinciale | | |
| | Puglia - ATO Provincia di Bari | | |
| | Puglia - ATO Provincia di Barletta-Andria-Trani | | |
| | Puglia - ATO Provincia di Brindisi | | |
| | Puglia - ATO Provincia di Foggia | | |
| | Puglia - ATO Provincia di Lecce | | |
| | Puglia - ATO Provincia di Taranto | | |
| | Sardegna - ATO unico regionale | | |
| | Sicilia - ATO Agrigento Provincia Est | | |
| | Sicilia - ATO Agrigento Provincia Ovest | | |
| | Sicilia - ATO Caltanissetta Provincia Nord | | |
| | Sicilia - ATO Caltanissetta Provincia Sud | | |
| | Sicilia - ATO Catania Area Metropolitana | | |
| | Sicilia - ATO Catania Provincia Nord | | |
| | Sicilia - ATO Catania Provincia Sud | | |
| | Sicilia - ATO Enna Provincia | | |
| | Sicilia - ATO Isole Eolie | | |
| | Sicilia - ATO Messina Area Metropolitana | | |
| | Sicilia - ATO Messina Provincia | | |
| | Sicilia - ATO Palermo Area Metropolitana | | |
| | Sicilia - ATO Palermo Provincia Est | | |
| | Sicilia - ATO Palermo Provincia Ovest | | |
| | Sicilia - ATO Ragusa Provincia | | |
| | Sicilia - ATO Siracusa Provincia | | |
| | Sicilia - ATO Trapani Nord | | |
| | Sicilia - ATO Trapani Sud | | |

NON RIPRODUCIBILE

Scheda di lettura della mappa AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Mappa n. 31

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Europee: Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Nazionali: art. 822 cod. civ. (qualificazione del "porto" come bene del demanio pubblico) e art. 28 cod. nav. (qualificazione del "porto" come bene del demanio marittimo); art. 117 Cost.; legge 28 gennaio 1994 n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" (modificata recentemente dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla l. 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, c. 1, lett. f), della l. 7 agosto 2015, n. 124"); regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione".

ENTE COMPETENTE:

Lo **Stato** per opere di costruzione e manutenzione, di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione di porti della prima categoria e seconda categoria I° classe; grandi infrastrutturazioni nei porti di seconda categoria, II classe.

Le **Regioni** per opere di costruzione e manutenzione di opere marittime nei porti di seconda categoria, II° e III° classe; opere di grande infrastrutturazione nei porti di seconda categoria, III° classe. Nelle regioni a Statuto speciale, poiché i porti rientrano nell'ambito del demanio marittimo, la disciplina dei porti è attribuita alla competenza esclusiva regionale.

AMBITO TERRITORIALE:

Distinzione tra porti di prima categoria (finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato) e di seconda categoria (funzione commerciale, industriale, petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica, da diporto).

I porti di seconda categoria si distinguono in porti di I° classe (di rilevanza economica internazionale); porti di II° classe (di rilevanza economica nazionale); porti di III classe (di rilevanza economica regionale e interregionale) – art. 4 della l. n. 84 del 1994. Distinzione tra porti dove sono istituite autorità portuali (si tratta di porti di seconda categoria, di I° o II° classe) e porti dove ci sono solo autorità marittime – artt. 4, 6, 14 della l. n. 84 del 1994.

Il Regolamento UE prevede la articolazione della rete transeuropea dei trasporti in due livelli: rete globale (da realizzare entro il 2050) e rete centrale (da realizzare entro il 2030).

CRITERIO UTILIZZATO: Per la distinzione tra prima e seconda categoria si fa riferimento alla finalità di utilizzo. Per la distinzione dei porti all'interno della seconda categoria si fa riferimento all'entità del traffico globale e delle rispettive componenti, alla capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni, al livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

NOTE: L'art. 6 e l'allegato A della l. n. 84 del 1994, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, individua le seguenti 15 Autorità di sistema portuale, ed i porti che ne fanno parte:

- 1) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
- 2) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
- 3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
- 4) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
- 5) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.
- 6) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E JONIO E DELLO STRETTO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
- 7) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA - Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuoso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
- 8) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.
- 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania.
- 10) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.
- 11) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto di Taranto.
- 12) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.


13) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna.

14) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia.

15) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE - Porto di Trieste.

Le Regioni individuano invece i porti di interesse regionale e interregionale.

Per una mappa dei porti turistici italiani, cfr. <http://www.portiditalia.it/porti/mappa-dei-porti-turistici-italiani/>.



Porti di rilevanza economica nazionale

- Porto sede di Autorità di Sistema Portuale
- Altro porto già sede di Autorità Portuale
- Altro porto di rilevanza economica nazionale

NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 32

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E STRATEGICO

Scheda di lettura della mappa AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E STRATEGICO

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Internazionali: “Convenzione di Chicago” del 7 dicembre 1944, resa esecutiva con il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; Europee: Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Nazionali: Afrt. 117, comma 3, Cost.; regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della navigazione”, parte seconda; decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, art. 5, comma 1, lett. c); decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 “Regolamento recante l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell’articolo 698 del codice della navigazione”.

ENTE COMPETENTE: **Stato** per la disciplina degli aeroporti di interesse nazionale; **Regioni** per la disciplina degli aeroporti di interesse regionale/locale.

AMBITO TERRITORIALE:

Il settore aeroportuale italiano è composto da 126 scali operativi, di cui 91 aperti al solo traffico civile; 26 dedicati al solo traffico militare; 9 ad uso sia civili sia militare. Dei 91 aeroporti con solo traffico civile, 42 aeroporti gestiscono voli commerciali. Per il comparto passeggeri, l’aeroporto di Fiumicino è il maggiore (41,5 milioni di passeggeri nel 2016) e gestisce circa il 25% del traffico passeggeri complessivo; per il comparto merci, invece, l’aeroporto di Milano Malpensa è quello con maggiore traffico (circa 550.000 tonnellate) e gestisce circa il 50% del traffico merci (dati 2016). Per l’individuazione della rete aeroportuale di interesse generale è stata assunta come base la ripartizione territoriale sovraregionale secondo lo schema NUTS-livello 1: nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole ed individuati i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di 2ore di percorso in auto da un aeroporto strategico, per complessivi 10 bacini di traffico¹.

¹ Invero, la ripartizione territoriale utilizzata per la individuazione dei bacini non corrisponde perfettamente allo schema NUTS-livello 1 (nomenclatura Eurostat delle unità territoriali statistiche), come indicato nel DPR n. 201 del 2015. I primi infatti hanno ripartito il territorio in 10 bacini di traffico omogeneo: nord-ovest; nord-est; centro nord; centro Italia; Campania; Mediterraneo/Adriatico; Calabria; Sicilia orientale; Sicilia occidentale; Sardegna. Il secondo invece adotta una suddivisione in 5 aree geografiche sovraregionali: nord-ovest; nord-est; centro; sud; isole

Per l'individuazione degli aeroporti di rilevanza strategica: in ogni bacino è stato individuato un solo aeroporto strategico (con un'unica eccezione per l'area centro-nord) e gli ulteriori aeroporti di interesse nazionale insistenti nello stesso.

Il Regolamento UE prevede poi l'articolazione della rete transeuropea dei trasporti in due livelli: rete globale (da realizzare entro il 2050) e rete centrale (da realizzare entro il 2030).

CRITERIO UTILIZZATO: Il d.P.R. n. 201 del 2015 ha individuato 38 aeroporti di interesse nazionale - (ai sensi dell'art. 698 cod. nav. "nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti europei TEN") - e, fra questi, 12 aeroporti di particolare rilevanza strategica (Malpensa, Venezia, Bologna, Pisa e Firenze, Fiumicino, Napoli, Bari, Lamezia, Catania, Palermo e Cagliari). Gli aeroporti di interesse nazionale sono stati individuati all'interno di 10 bacini territoriali (Nord Ovest, Nord Est, Centro Nord, Centro Italia, Campania, Mediterraneo/Adriatico, Calabria, Sicilia orientale, Sicilia occidentale, Sardegna), in ciascuno dei quali è stato individuato un aeroporto qualificato di importanza strategica, con l'eccezione del bacino Centro Nord (dove gli aeroporti strategici sono Bologna e Pisa-Firenze, gestiti dalla Toscana Aeroporti spa). Per la qualificazione di importanza strategica si sono considerati, in primo luogo, l'appartenenza al *core network* della rete transeuropea dei trasporti TEN-T (privilegiando i *gate* intercontinentali in caso di più aeroporti *core* nello stesso bacino) e, in secondo luogo, l'aeroporto inserito nella rete *comprehensive* (della rete transeuropea) con maggiore traffico. Per l'individuazione di questi aeroporti è stato altresì utilizzato il criterio funzionale della distanza massima di 2 ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica².

Quanto agli aeroporti di interesse nazionale, a esclusione di quelli particolare rilevanza strategica, essi debbono rispettare le seguenti condizioni:

a) l'aeroporto è in grado di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare;

b) l'aeroporto è in grado di dimostrare, tramite un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio (art. 1, comma 4 del d.P.R. n. 201 del 2015).

Tali condizioni non sono richieste per "gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale di regioni periferiche ed aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non sussistano altre modalità di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuità" (art. 1, comma 7 del d.P.R. n. 201 del 2015).

² L'individuazione degli aeroporti di particolare rilevanza strategica non sembra, invero, rispettosa del criterio della distanza massima di 2 ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica.

NOTE:

Aeroporti di interesse nazionale:

nord-ovest: Milano Malpensa – Milano Linate – Torino – Bergamo – Genova – Brescia – Cuneo; nord-est: Venezia – Verona – Treviso – Trieste;
centro nord: Bologna – Pisa – Firenze – Rimini – Parma – Ancona; centro Italia: Roma Fiumicino – Ciampino – Perugia – Pescara; Campania: Napoli – Salerno;
Mediterraneo/Adriatico: Bari – Brindisi – Taranto; Calabria: Lamezia Terme – Reggio Calabria – Crotona; Sicilia orientale: Catania – Comiso;
Sicilia occidentale: Palermo – Trapani – Pantelleria – Lampedusa; Sardegna: Cagliari – Olbia – Alghero.

Aeroporti di particolare rilevanza strategica: nord-ovest: Milano Malpensa – Torino; nord-est: Venezia;

centro nord: Bologna – Pisa – Firenze; centro Italia: Roma Fiumicino; Campania: Napoli; Mediterraneo/Adriatico: Bari; Calabria: Lamezia Terme; Sicilia orientale: Catania; Sicilia occidentale: Palermo; Sardegna: Cagliari.

Aeroporti del nord: Bergamo – Bologna – Bolzano – Cuneo – Genova – Milano Linate – Milano Malpensa – Parma – Rimini – Torino – Treviso – Trieste – Venezia – Verona;

Aeroporti del centro: Alghero – Ancona – Cagliari – Firenze – Isola d'Elba – Olbia – Roma Ciampino – Roma Fiumicino – Perugia Pescara – Pisa;

Aeroporti del sud: Bari – Brindisi – Catania – Comiso – Crotona – Lamezia Terme – Lampedusa – Napoli – Palermo – Pantelleria – Reggio Calabria – Trapani.

La mappa degli aeroporti di interesse regionale, aggiornata al gennaio 2013, è reperibile nel sito:

http://www.repubblica.it/economia/2013/01/29/news/piano_aeroporti_ecco_gli_sca-li_d_interesse_regionale_mappa-51521187/.

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E STRATEGICO



Legenda

Aeroporti

Interesse

-  NAZIONALE
-  NAZIONALE-STRATEGICO
-  Confine Regioni

NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 33

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scheda di lettura della mappa ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE:

Nazionali: Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione professionale”, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, artt. 140 ss.; decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.

Regionali¹:

Valle d’Aosta: Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7: **R**

Piemonte: Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63; legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (all. A): **P**;

Lombardia: Legge regionale, 28 settembre 2006, n. 22; legge regionale 6 agosto 2007, n. 19; legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, (art. 2, c. 1): **P**;

Provincia autonoma di Bolzano: Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40: **P**;

Provincia autonoma di Trento: Legge provinciale Trento 7 agosto 2006, n. 5: **P**;

Veneto: Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3; legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, artt. 2 e 5; l. reg. 31 marzo 2017, n. 8: **P**;

Friuli-Venezia Giulia: Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18; legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26; legge regionale 29 maggio 2015, n. 13: **R**;

Liguria: Legge regionale 9 aprile 2015, n. 15: **R**;

Emilia-Romagna: Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13: **R**;

Toscana: Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22: **R**;

Marche: Legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (all. A): **R**;

Umbria: Legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (all. A): **R**;

Lazio: Legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23; legge regionale 20 aprile 2015, n. 5; legge regionale 31 dicembre 2010, n. 17 del 2015, art. 7, commi 2, 5 e 6: **R – P**;

Abruzzo: Legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (all. A): **R**;

Molise: Legge regionale 30 marzo 1995, n. 10; legge regionale 3 agosto 1999, n. 27; legge regionale 10 dicembre 2015, n. 18, art. 1, comma 4: **P**;

Campania: Legge regionale 18 novembre 2009, n. 14: **P**;

Puglia: Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31: **R**;

Basilicata: Legge regionale 13 agosto 2015, n. 30; legge regionale 6 novembre

¹ Le lettere “R” o “P” indicano il livello al quale il legislatore regionale attribuisce la funzione, regionale o provinciale.

2015, n. 49: **R**;

Calabria: Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 del 2015: **R**;

Sardegna: Legge regionale 1 giugno 1979, n. 47; legge regionale 17 maggio 2016, n. 9: **R**;

Sicilia: Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24: **R**.

ENTE COMPETENTE: Nella materia della formazione professionale, ad eccezione delle funzioni espressamente riservate allo Stato, risulta competente la Regione, la quale è tenuta ad attribuire di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale (cfr. d. lgs n. 112 del 1998 e, in particolare, l'art. 141 per la definizione di formazione professionale, l'art. 142 per l'elenco di funzioni riservate allo Stato, l'art. 142 per il conferimento delle funzioni alle Regioni e per l'ordinario trasferimento alle province).

Attualmente, il d. lgs n. 150 del 2015 ha riordinato la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, nel cui ambito rientrano anche alcune delle funzioni in materia di formazione professionale. L'art. 11 di tale decreto legislativo conferma l'attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle Regioni.

AMBITO TERRITORIALE: Nell'ambito del processo di riordino delle province, la formazione professionale rappresenta una funzione non fondamentale delle province medesime.

Nell'ambito del processo di attuazione della l. n. 56 del 2014, buona parte delle Regioni ordinarie ha inteso riassumere a livello regionale le funzioni, precedentemente attribuite in materia (insieme al relativo personale), alle Province.

Una parte più ristretta delle Regioni ordinarie ha inteso mantenere la competenza in materia di formazione professionale in capo alle Province.

Nelle Regioni a statuto speciale la competenza è stata mantenuta costantemente a livello regionale (o provinciale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).

CRITERIO UTILIZZATO:


Le funzioni in materia di formazione professionale sono attribuite al livello di governo regionale o a quello provinciale, seguendo lo schema ordinario della ripartizione delle funzioni fra livelli istituzionali di governo.

NOTE:

Nella Regione Lazio la competenza in materia di formazione professionale è stata riassunta a livello regionale ad eccezione di alcune funzioni previste nell'art. 7, commi 5 e 6, della l. reg. n. 17 del 2015.

Nella Regione Piemonte le funzioni in materia di formazione professionale sono riallocate in capo alla Regione (all. A, l. reg. 23 del 2015), ma contestualmente delegate alle province ed alla Città metropolitana, con caratteri specifici per quanto concerne la provincia di Verbano-Cusio-Ossola (cfr. rispettivamente art. 5, comma 3, lett. a); art. 8, comma 1; art. 9, comma 1, lett. c), della l. reg. n. 23 del 2015).

NON RIPRODUCIBILE



NON RIPRODUCIBILE

Scheda di lettura della mappa CITTÀ METROPOLITANE

Mappa n. 34

CITTÀ METROPOLITANE

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

ENTE COMPETENTE: STATO


AMBITO TERRITORIALE: Provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l. n. 56 del 2014 “*Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e l'adesione alla città metropolitana*”.

NOTE: In base all'art. 1, comma 5, della stessa l. n. 56 del 2014 “*I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti*”.

Da segnalare che, la Regione Sardegna con la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “*Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna*” ha istituito la Città metropolitana di Cagliari accorpando il territorio del comune di Cagliari con quello di altri comuni - specificamente individuati dall'art. 17, comma 2, della legge in parola - in stretta connessione funzionale, territoriale, sociale ed economica con il comune capoluogo di regione.

La parte residua della provincia di Cagliari è confluita assieme ai comuni delle *ex* province del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias nella nuova provincia del Sud Sardegna. Si tratta dell'unico caso in cui il territorio della Città metropolitana non coincide con il territorio della provincia.



NON RIPRODUCIBILE

Scheda di lettura della mappa UNIONI DI COMUNI

Mappa n. 35

UNIONI DI COMUNI

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 56 (Testo unico enti locali - TUEL); legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".


ENTE COMPETENTE: STATO

AMBITO TERRITORIALE: Sovracomunale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi di quanto dispone l'art. 32 del TUEL, commi 1 e 2, l'Unione di comuni è un ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. In forza di quanto previsto dall'art. 1, comma 107 della l. n. 56 del 2014 "Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite".

NOTE: In base ai dati raccolti dall'ANCI, aggiornati al mese di marzo dell'anno 2017, la situazione delle Unioni di comuni in Italia è la seguente:

Regione	Numero Unioni di Comuni	% di Unioni rispetto al totale Nazionale	Numero di Comuni	Numero di Abitanti
Valle d'Aosta	8	1,50%	73	93.521
Piemonte	110	20,56%	785	1.381.543
Lombardia	76	14,21%	271	645.615
Veneto	43	8,04%	227	1.147.218
Liguria	23	4,30%	107	158.127
E. Romagna	42	7,85%	270	2.523.132
Trentino	1	0,19%	3	2.951
Friuli V. Giulia	18	3,36%	146	940.218
Toscana	22	4,11%	143	895.088
Marche	19	3,55%	118	426.148
Umbria	1	0,19%	8	39.272
Lazio	20	3,74%	100	203.846
Abruzzo	12	2,24%	67	235.967
Campania	15	2,80%	90	470.261
Molise	8	1,50%	54	98.415
Basilicata	2	0,37%	16	60.048
Puglia	23	4,30%	113	1.042.743
Calabria	10	1,87%	52	153.073
Sicilia	47	8,79%	178	824.147
Sardegna	35	6,54%	284	702.715
totale	535	100,00%	3.105	12.044.048



NON RIPRODURRE

Mappa n. 36

CAMERE DI COMMERCIO

Scheda di lettura della mappa CAMERE DI COMMERCIO

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordino delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”; legge 7 agosto del 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura”; decreto ministeriale 16 febbraio 2018 “Riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale”.

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente interprovinciale

CRITERIO UTILIZZATO: L’art. 10 della legge 7 agosto del 2015, n. 124 prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali della Camere di Commercio debba essere disposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi :

la “riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più Camere di Commercio”;

la “possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine”;

la “definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali”;

la “previsione, fermo restando il predetto limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per l’eventuale mantenimento delle Camere di Commercio nelle province montane [...], anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari”.

Ebbene, l’art. 1, comma 3 del d. lgs n. 580 del 1993, è stato così modificato dal d. lgs n. 219 del 2016 “Le Camere di Commercio operano nelle circoscrizioni territoriali esistenti, come ridefinite in attuazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione. Ai fini dell’individuazione della soglia

delle 75.000 imprese e unità locali è considerato il relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico". Inoltre, in forza del richiamato comma 5 – sempre come modificato dal d. lgs n. 219 del 2016 - “I consigli di due o più Camere di Commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate”

Quanto alle unioni regionali, il d. lgs n. 219 del 2016, tra l'altro, così modifica l'art. 6 della l. n. 580 del 1998: “Le Camere di Commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere di Commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento”.

In forza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del d. lgs n. 219 del 16, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del succitato decreto, l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico “una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle Camere di Commercio entro il limite di 60, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) accorpamento delle Camere di Commercio nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali, con altre Camere di Commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali Camere di Commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unità locali, ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
- b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero delle imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
- c) possibilità di mantenere una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana;
- d) possibilità di istituire una camera di commercio tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
- e) possibilità di mantenere le Camere di Commercio nelle province montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le Camere di Commercio nei territori montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;
- f) necessità di tener conto degli accorpamenti deliberati alla data di entrata in vigore

della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di quelli approvati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60 Camere di Commercio”

La scelta di un criterio funzionale, non “imprescindibilmente correlat[o] alla necessaria dimensione localistica dell'interesse” sebbene giustificato alla luce dei base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, trova conforto nella giurisprudenza costituzionale, in ragione dei compiti attribuiti “alle Camere di Commercio, tenuto conto della loro natura e dell'ampia e composita gamma di funzioni loro conferite” (sent. n. 86 del 2017)

La molteplicità degli ambiti materiali di competenza, inoltre, è alla base della decisione della stessa Corte costituzionale di chiedere la piena attuazione del principio di leale collaborazione tra legislatore statale e regionale per il perfezionamento del riordino del sistema camerale, attraverso il necessario raggiungimento di un'intesa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in seno alla “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” (sent. n. 261 del 2017). L'intesa in parola non è stata raggiunta, sicché in forza del comma 3 dell'art. 3 del d. lgs n. 281 del 1997 il Ministero dello sviluppo economico ha adottato il decreto 16 febbraio del 2018, al fine di dare attuazione al processo di riforma delle Camere di Commercio.

Invero, il sistema camerale, ancor prima dell'entrata in vigore del decreto di riforma, aveva avviato dei processi di accorpamento delle Camere di Commercio al di sotto di una certa soglia dimensionale, con l'obiettivo di ottenere delle realtà locali con un adeguato bacino imprenditoriale.

NOTE: L'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico rubricato “Ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento” individua, nell'allegato A, le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio confermate; nell'allegato B, le nuove Camere di Commercio create mediante accorpamento delle Camere di Commercio ivi indicate, con lo stesso allegato, inoltre, si provvede a indicare le denominazioni delle nuove Camere di Commercio, nonché le sedi legali e le sedi secondarie.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO A

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Camera di commercio del Molise
Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Chieti Pescara
Camera di commercio Metropolitana di Milano - Monza-Brianza - Lodi
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Caltanissetta e Trapani
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo Delta -Lagunare
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Irpinia Sannio
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia (*)
Camera Valdostana delle imprese e delle professioni
(*) La circoscrizione della camera di commercio Venezia Giulia verrà modificata a seguito della delibera di accorpamento inviata ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580/1993 e s.i.m., così come indicato nella relazione illustrativa al presente decreto.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO B


Camere di Commercio accorpate	Nuova Camera di Commercio accorpata	Sede Legale	Sede Secondaria	Commissario ad acta
Parma Piacenza Reggio Emilia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia	Parma - Via Verdi 2	Piacenza - Piazza Cavalli 35 Reggio Emilia - Piazza della Vittoria 3	Dott. DALLA RIVA Michelangelo
Perugia Terni	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria	Perugia - Via Cacciatori delle Alpi 42	Terni - Largo Don Minzoni 6	Dott. PERA Mario
Matera Potenza	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata	Potenza - Corso XVIII Agosto 34	Matera - Via Lucana 82	Dott. SUGLIA Patrick
Lucca Massa Carrara Pisa	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest	Viareggio - Via Leonida Repaci 16	Lucca - Corte Campana 10 Carrara - Piazza II Giugno 16 Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II n.5	Dott.ssa MARTELLI Cristina
Alessandria Asti	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria-Asti	Alessandria - Via Vochieri 58	Asti - Piazza Medici 8, Palazzo Borello	Dott. LIVRAGHI Roberto
Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche	Ancona - Piazza XXIV Maggio 1	Ascoli Piceno - Via Luigi Mercantini 25 Fermo - Corso Cefalonia 69 Macerata - Via T. Lauri 7 Pesaro e Urbino - Corso XI settembre 116	Dott. DE VITA Michele
Arezzo Siena	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena	Arezzo - Via Spallanzani 25	Siena - Piazza Matteotti 30	Dott. SALVINI Giuseppe
Biella e Vercelli Novara Verbania Cusio Ossola	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli - Novara - Verbania, Cusio, Ossola	Vercelli - Piazza Risorgimento 12	Biella - Via Aldo Moro 15 Novara - Via degli Avogadro 4 Verbania - Strada Statale del Sempione 4	Dott. MASERA Giampiero
Brindisi Taranto	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi - Taranto	Taranto - Viale Virgilio 152	Brindisi - Strada Statale 7, Km 7,300	Dott.ssa SANESI Claudia
Cagliari Oristano	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari-Oristano	Cagliari - Largo Carlo Felice 72	Oristano - Via Carducci 23/25	Dott. MASSIDDA Salvatore



Il Ministro dello Sviluppo Economico

ALLEGATO B

Camere di Commercio accorpande	Nuova Camera di Commercio accorpata	Sede Legale	Sede Secondaria	Commissario ad acta
Como Lecco	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como-Lecco	Como - Via Parini 16	Lecco - Via Tonale 28	Dott.ssa PULSONI Rossella
Cremona Mantova Pavia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona-Mantova-Pavia	Mantova - Via P. F. Calvi 28	Cremona - Piazza Stradivari 5 Pavia - Via Mentana 27	Dott. ZANINI Marco
Ferrara Ravenna	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara e Ravenna	Ravenna - Viale L.C. Farini 14	Ferrara - Via Borgoleoni 11	Dott. GIANNATTASIO Mauro
Frosinone Latina	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone - Latina	Latina - Viale Umberto I n.80, n.84 e n. 66	Frosinone - Viale Roma. snc	Dott. VISCUSI Pietro
Pistoia Prato	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia-Prato	Prato - Via del Romito 71	Pistoia - Corso Silvano Fedi 36	Dott. BOSI Daniele
Pordenone Udine	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone -Udine	Udine - Via Morpurgo 4	Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, n. 47	Dott.ssa PILUTTI Maria Lucia
Rieti Viterbo	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti - Viterbo	Viterbo Via F.lli Rosselli 4	Rieti - Via Paolo Borsellino 16	Dott. MONZILLO Francesco
Catanzaro Crotone Vibo Valentia	Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia	Catanzaro - Via Antonio Menniti Ippolito 16	Crotone - via Antonio De Curtis 2 Vibo Valentia - Piazza S. Leoluca. Complesso Valentianum	Dott. FERRARA Maurizio



Mappa n. 37A

CONFINDUSTRIA

Associazioni di territorio

Mappa n. 37B

CONFINDUSTRIA

Rappresentanze regionali

Scheda di lettura della mappa CONFINDUSTRIA Associazioni di territorio (A) e Rappresentanze regionali (B)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Statuto approvato dall'assemblea straordinaria 19 giugno 2014 e modificato dall'assemblea del 26 gennaio 2017.

AMBITO TERRITORIALE: 74 associazioni di territorio a base regionale, ultraprovinciale, provinciale e in 2 casi sub provinciale (Confindustria canavese e Confindustria Alto milanese) (A); 14 rappresentanze regionali (B).

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, Confindustria si articola in un sistema di Associati effettivi di Confindustria con perimetro variabile e non predefinito, costituito dalle Associazioni di territorio, dalle Associazioni e le Federazioni di settore, nonché le Rappresentanze di settore. In particolare, *“Il modello organizzativo di Confindustria realizza un sistema associativo confederativo che intende coniugare la necessaria adattività all'assetto istituzionale ed all'articolazione merceologica del sistema economico-produttivo con un profilo funzionale rispondente alle esigenze delle imprese. Si esprime attraverso formule associative non uniformi ma flessibili e dinamiche per garantire coerenza con l'evoluzione del contesto esterno di riferimento e con le trasformazioni del Paese”*.

NOTE: L'Art. 5 dello Statuto individua altre componenti del sistema associativo, tra cui le Rappresentanze regionali le quali *“sono necessariamente costituite nelle regioni in cui siano presenti più Associazioni di territorio aderenti a Confindustria. In presenza di una sola Associazione di territorio con perimetro regionale, il ruolo organizzativo della Rappresentanza regionale e le relative funzioni si esprimono attraverso la stessa Associazione. Alle Rappresentanze regionali, comunque denominate e organizzate, è conferita l'interlocuzione con il sistema istituzionale regionale per tutte le aree tematiche assegnate alla propria competenza. E' altresì facoltà delle Associazioni di territorio conferire alla propria Rappresentanza regionale ulteriori funzioni di rappresentanza e di servizio, con la finalità di realizzare sinergie ed integrazioni funzionali tra le stesse Associazioni. Esclusivamente per attività che abbiano implicazioni per una singola Associazione di territorio, è ammessa un'interlocuzione diretta dell'Associazione interessata con la regione, con adeguato coordinamento con la Rappresentanza regionale di appartenenza. Le*

Rappresentanze regionali costituiscono inoltre la sede organizzativa di raccordo tra il sistema territoriale e quello settoriale della rappresentanza confederale con l'obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il governo regionale”.

RAPPRESENTANZE REGIONALI

ABRUZZO - Confindustria Abruzzo
 CAMPANIA - Confindustria Campania
 EMILIA-ROMAGNA - Confindustria Emilia-Romagna
 FRIULI-VENEZIA GIULIA - Confindustria Friuli-Venezia Giulia
 LIGURIA - Confindustria Liguria
 LOMBARDIA - Confindustria Lombardia
 MARCHE - Confindustria Marche
 PIEMONTE - Confindustria Piemonte
 PUGLIA - Confindustria Puglia
 SARDEGNA - Confindustria Sardegna
 SICILIA - Confindustria Sicilia
 TOSCANA - Confindustria Toscana
 TRENTO-ALTO ADIGE - Confindustria Trentino-Alto Adige
 VENETO - Confindustria Veneto

ASSOCIAZIONI DI TERRITORIO CON PERIMETRO REGIONALE

AOSTA - Confindustria Valle d'Aosta
 BASILICATA - Confindustria Basilicata
 CALABRIA - Unindustria Calabria - Unione degli Industriali e delle Imprese delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia
 MOLISE - Confindustria Molise
 ROMA-FROSINONE-LATINA-RIETI-VITERBO - UNINDUSTRIA - Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo
 UMBRIA - Confindustria Umbria

L'elenco di tutte le associazioni territoriali, da cui mancano quelle per le province di Agrigento, Caltanissetta e Enna, è disponibile sul sito istituzionale accessibile dal collegamento: www.confindustria.it.





NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 38

CONFARTIGIANATO Associazioni territoriali

Scheda di lettura della mappa CONFARTIGIANATO Associazioni territoriali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Statuto approvato dall'Assemblea del 30 ottobre 2014; regolamento di attuazione dello Statuto dell'11 febbraio 2015.

AMBITO TERRITORIALE: Tenzialmente provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: L' art. 2 dello Statuto stabilisce che il Sistema Confartigianato-Imprese costituisce un sistema associativo composto da Associazioni territoriali aderenti, da Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali, nei vari livelli e con le diverse funzioni e competenze.

L'art. 7 dello Statuto, rubricato "Gli ambiti territoriali delle Associazioni aderenti" dispone che: "1. *L'ambito territoriale delle Associazioni aderenti è definito in attuazione dell'obiettivo del Sistema Confartigianato-Imprese di ottimizzare l'azione di rappresentanza e servizio nel perseguimento delle finalità associative ed in relazione al contesto economico e sociale, nonché di considerare sempre al centro di ogni azione l'impresa associata, le sue necessità e le sue relazioni territoriali, sociali ed economiche, modulando l'offerta associativa su di esse.*

2. *Gli ambiti territoriali delle Associazioni sono individuati dagli Organi competenti delle Associazioni interessate, deliberati dalle Federazioni regionali di riferimento a seguito di un esame congiunto tra tutte le parti coinvolte ed approvati dalla Giunta esecutiva nazionale.*

3. *In attesa o in assenza di diversa definizione ai sensi dei commi precedenti l'ambito territoriale delle Associazioni coincide con quello della provincia o, se esistente, della Città metropolitana.*

4. *Nel caso di territori ove non esistano Associazioni aderenti, le Federazioni Regionali hanno il compito di promuovere la costituzione di un'Associazione territoriale, o comunque di assicurare la rappresentanza confederale mediante la promozione di forme di accorpamento o stabile collaborazione tra strutture esistenti ed operanti in ambiti territoriali limitrofi, qualora il numero delle imprese o le condizioni di fatto non assicurino la forza di una Associazione autonoma".*

In attuazione dello stesso art. 7 dello statuto, l'art. 2 del regolamento di attuazione della statuto dispone che: "1. *L'obiettivo del ridisegno del sistema territoriale della Confartigianato-Imprese è la razionalizzazione della rete confederale, al fine di consentire un'adeguata attività di rappresentanza e servizio, anche promuovendo economie di scala.*

2. Nel presente regolamento vengono definiti i criteri e modalità per il ridisegno del sistema territoriale della Confartigianato-Imprese come previsto dall'art. 7.5 dello Statuto, secondo le indicazioni di cui alla delibera dell'Assemblea confederale n. 2/2014 del 30 ottobre 2014.

3. Nell'individuazione degli ambiti territoriali si dovrà tener conto dei seguenti parametri per l'omogeneità del sistema:

- a) la numerosità delle imprese presenti nei territori;
- b) il rispetto dei principi di sostenibilità economica delle strutture;
- c) il rispetto della contiguità territoriale e la coerenza con le logiche di area metropolitana e area vasta;
- d) la considerazione delle caratteristiche socio-economiche e geografiche dei territori, della loro affinità e complementarietà geo-economica, nonché della dimensione identitaria, culturale e storico-geografica degli stessi;
- e) la salvaguardia delle tradizionali capacità e delle caratteristiche di presenza diffusa sul territorio del sistema associativo confederale;
- f) la garanzia della presenza di almeno un'Associazione per Regione;

4. Al fine dell'attuazione dell'art. 7 dello Statuto le Federazioni regionali e le Associazioni territoriali dovranno entro il 31 luglio 2015 procedere alla verifica della ricaduta sul territorio dell'offerta associativa e ad una possibile ottimizzazione ed evoluzione. Verrà considerata prioritariamente la necessità di costituire forme adeguate di rappresentanza nelle Città metropolitane. Della verifica anzidetta dovrà essere inviata relazione alla Presidenza confederale.

5. Le premialità per le aggregazioni di associazioni previste dall'articolo 7, comma 6, dello Statuto sono definite quali forme di agevolazione economica e contributiva, anche sulla base dei costi per i progetti di aggregazione”.

NOTE: Le Associazioni territoriali il cui ambito territoriale non coincide con quello della provincia o della Città metropolitana sono presenti nelle Regioni di seguito indicate, con l'avvertimento che quando l'ambito territoriale dell'Associazione è ultraprovinciale ciò è segnalato con la sigla “UP” ovvero con la sigla “SP” se sub provinciale:

Valle d'Aosta: Aosta – Aosta ASS (SP)*

Piemonte: Alessandria – Asti – Biella – Cuneo – Novara VCO (UP) – Torino – Vercelli

Lombardia: Alto Milanese (SP) – Bergamo – Brescia – Como – Crema (SP) – Cremona – Lecco – Lodi – Lomellina (SP) – Mantova – Milano APA (UP)** – Pavia – Sondrio – Varese

Emilia-Romagna: Bologna – Bologna metropolitana (SP) – Cesena – Ferrara – Forlì – Modena – Parma APLA – Piacenza – Ravenna – Reggio Emilia – Rimini

Marche: Ancona – Ascoli Piceno e Fermo (UP) – Macerata – Pesaro-Urbino

Umbria: Foligno (SP) – Perugia – Terni

Abruzzo: Avezzano (SP) – Chieti – L'Aquila – Pescara – Teramo

Campania: Avellino – Benevento – Caserta – Ischia (SP) – Napoli – Salerno


Sicilia: Agrigento – Caltanissetta – Catania – Enna – Messina – Palermo- Palermo ASA (SP)* – Ragusa – Siracusa – Trapani

Sardegna: Cagliari (UP)*** – Nuoro – Olbia (SP) – Orestano – Sassari.

*In questi casi non si tratta di una partizione territoriale, ma della presenza di più associazioni nella stessa provincia.

** Nel territorio del comune di Milano vi è la presenza di più associazioni. Milano APA, inoltre riunisce i comuni della area metropolitana milanese (meno quelli ricompresi nell'Associazione dell'Alto milanese) con quelli appartenenti alla provincia di Monza – Brianza.

*** Cagliari riunisce i comuni della città metropolitana di Cagliari e quelli della provincia del Sud Sardegna.



NON RIPRODUCIBILE

Scheda di lettura della mappa
CNA
Associazioni territoriali

Mappa n. 39

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (CNA)

Associazioni territoriali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Statuto nazionale (approvato dall'Assemblea del 27 ottobre 2017); regolamento attuativo statuto CNA approvato dalla Direzione Nazionale il 14 dicembre 2017.

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 3 dello statuto nazionale il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:

- CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello;
- CNA Regionali;
- CNA Nazionale.

Questi tre livelli confederali insieme alle Unioni CNA, CNA Professioni e CNA Pensionati, nonché a tutti gli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

L'art. 6 del regolamento attuativo, invece, in relazione alla elaborazione del "Piano strategico – dimensione minima territoriale", così dispone:

"La Direzione Nazionale valuterà l'opportunità, su proposta della Presidenza e di concerto con il Segretario Generale, di predisporre ed approvare un modello tipo di piano strategico. Il modello tipo, potrà prevedere meccanismi di raccordo tra i piani strategici dei diversi livelli confederali, in relazione ad aree o settori di intervento determinati [...]

La Direzione stabilisce una propria seduta annuale, allargata alla Consulta dei Presidenti, per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA, in cui il Segretario Generale effettua la relazione introduttiva [...]

Al fine di garantire una maggiore efficacia nella rappresentanza delle imprese e nella erogazione di servizi e consulenze, nell'ambito delle linee indicate nel piano strategico della Confederazione, si individua una dimensione minima dei livelli associativi territoriali (soggetti di cui all'articolo 5 lettera A) dello statuto stabilita in base ad alcuni parametri".


In particolare, per chiedere il riconoscimento dell'unità territoriale è necessario dimostrare che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, essa in sia possesso di almeno due dei seguenti parametri:

- Abbinati INPS = >500
- Imprese con Servizi = >500

- Entrate complessive = > 500.000

Qualora il requisito sussista “*Il riconoscimento di unità territoriale è deliberato dalla Direzione Nazionale, così come eventuali deroghe, siano queste temporanee o definitive, ai limiti di soglia. La Direzione Nazionale, trascorso il termine dei tre anni, valutando che non sono state attivate azioni coerenti al superamento della soglia, può deliberare la revoca del marchio alla CNA Territoriale, o inibire alla stessa l'uso del marchio da parte delle società dei servizi*”.

Ad ogni modo, l'Allegato 1 al regolamento attuativo dello statuto CNA Nazionale prevede a stilare l'elenco delle 100 CNA Territoriali: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Piemonte Nord (Novara Verbania Vercelli), Torino, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano Monza e Brianza, Pavia, Varese, Trento, Bolzano, Trieste, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, M. Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo e Civitavecchia, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Campobasso, Isernia, Avezzano, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Bari, Bat (Barletta-Andria-Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, Cagliari, Iglesias, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sassari, Gallura.



Mappa n. 40

CONFCOMMERCIO

Associazioni territoriali

Scheda di lettura della mappa CONFCOMMERCIO Associazioni territoriali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Statuto deliberato dall'Assemblea Straordinaria il 18 marzo 2009; successivamente modificato il 23 giugno 2011; nuovamente modificato il 29 novembre 2012; nuovamente modificato il 29 gennaio 2014; nuovamente modificato il 14 dicembre 2016.


AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: L'art. 8 dello statuto descrive la struttura del sistema confederale, individuando i soci della Confederazione (che rappresenta il livello nazionale) negli altri livelli del sistema, segnatamente:

- a. Confcommercio-Imprese per l'Italia o Unioni Regionali;
- b. Confcommercio-Imprese per l'Italia o Associazioni Territoriali;
- c. Confcommercio-Imprese per l'Italia o Federazioni di Settore Nazionali;
- d. Confcommercio-Imprese per l'Italia o Associazioni di Categoria Nazionali.

Il successivo art. 12 dispone in riferimento alle "Associazioni Territoriali" che esse "sono il livello subregionale del sistema confederale" e che "associano le imprese, gli imprenditori, i professionisti ed i lavoratori autonomi, ovvero le associazioni di imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, con sede od unità locali nel territorio di propria competenza".

In particolare, "la Confederazione non ammette più di una Associazione Territoriale per la medesima area territoriale. Sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo e previa deliberazione assunta dai competenti Organi delle Associazioni Territoriali interessate, è ammessa, mediante deliberazione del Consiglio Nazionale, la costituzione di Associazioni pluriterritoriali che individuino, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato da più aree territoriali. La costituzione di una Associazione pluriterritoriale esclude la presenza di altre Associazioni Territoriali nel medesimo territorio. Nel caso di istituzione di nuove province ovvero di soppressione di province esistenti, le previgenti e interessate Associazioni Territoriali, manterranno di norma i pregressi ambiti territoriali di rappresentanza, costituendosi – anche sulla scorta di accordi territoriali interassociativi promossi dalla Confederazione in riferimento ai principi di cui all'art. 8, comma 7 ed ai requisiti di cui all'art. 18 del presente Statuto – quali Associazioni Territoriali di ambito interprovinciale ovvero quali Associazioni Territoriali aventi ambito territoriale di rappresentanza diverso dai nuovi confini amministrativi delle province; in entrambi i casi tali strutture sono equiparate, ai sensi del presente Statuto, alle previgenti Associazioni Territoriali".



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 41A

CONFESERCENTI

Organizzazioni regionali

Mappa n. 41B

CONFESERCENTI

Organizzazioni provinciali

Mappa n. 41C

CONFESERCENTI

Organizzazioni di area

Scheda di lettura delle mappe CONFESERCENTI

- Organizzazioni regionali(A)**
Organizzazioni provinciali (B)
Organizzazioni di area (C)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Statuto nazionale Confesercenti (2013)

AMBITO TERRITORIALE: Regionale (A), provinciale (B), interprovinciale(C).

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto il sistema Confesercenti è articolato in:

a) Organizzazione territoriale, costituita da:

- Confesercenti Regionali;
- Confesercenti Provinciali;
- Confesercenti di Area;
- Confesercenti costituite all'estero.

Ai sensi dell'art. 21, la struttura territoriale di primo livello è l'Organizzazione Provinciale e le Confesercenti Provinciali devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- acquisizione di un numero minimo di associati, espresso, nelle percentuali stabilite dal regolamento di attuazione, in rapporto al totale delle imprese iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio oppure alle imprese iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio ed appartenenti ai settori del commercio, del turismo e dei servizi;
- presenza di un livello minimo di servizi alle imprese costituito nei settori del credito, della formazione professionale e del lavoro.

Ai sensi dell'art. 42 "Due o più Confesercenti Provinciali possono, al fine di ottimizzare l'attività organizzativa e l'efficienza dei propri servizi, accorparsi in un'unica Confesercenti di Area, la quale gode di una propria autonomia giuridica, economica, contabile, amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Una Confesercenti di Area può ricomprendere anche Confesercenti Provinciali appartenenti a Regioni diverse". L'istituzione delle Confesercenti di Area non comporta il venire meno, in capo alle Confesercenti Provinciali accorpate, delle funzioni di rappresentanza politico-sindacale.

NOTE: per quanto riguarda le Confesercenti regionali è da segnalare l'assenza della Valle d'Aosta; per quanto riguarda le Confesercenti provinciali va segnalato l'accorpamento delle province di Ascoli e Fermo, la separazione delle province di Forlì e Cesena, l'esistenza di una Confesercenti provinciale di Avezzano. Da ultimo, vanno segnalate tre Confesercenti mandamentali (ai sensi dell'art. 43 dello Statuto) di Viareggio, di Trani e di Imola.





Mappa n. 42A

**CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
(CONFAGRICOLTURA)**

Sedi regionali

Mappa n. 42B

**CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA ITALIANA
(CONFAGRICOLTURA)**

Sedi provinciali


Scheda di lettura delle mappe CONFAGRICOLTURA Sedi regionali (A) e Sedi provinciali (B)

FONTE NORMATIVA: Statuto confederale del 21 giugno 2016.

AMBITO TERRITORIALE: Regionale e provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: La presenza di Confagricoltura nel territorio nazionale si concretizza attraverso le Federazioni regionali e le Unioni provinciali. L' art. 24 dello Statuto disciplina le Federazioni Regionali stabilendo che esse "sono formate dalle Unioni Provinciali/Interprovinciali Agricoltori e rappresentano le medesime in ambito regionale, nonché i loro soci e le categorie professionali, sindacali ed economiche inquadrare al loro interno". Lo stesso articolo stabilisce anche che "le Unioni Regionali Agricoltori sono costituite, anche a seguito di fusione delle Unioni Provinciali/Interprovinciali, nell'ambito di un territorio Regionale. Esse svolgono le funzioni delle Federazioni Regionali di cui al comma 1° e delle Unioni Provinciali Agricoltori. Si applicano alle Unioni Regionali Agricoltori le disposizioni del presente Titolo, per quanto compatibili".

NOTE: Per le sedi provinciali, in nove casi sono state accorpate due province (Forlì-Cesena e Rimini, Como e Lecco, Gorizia e Trieste, Novara e Verbano Cusio Ossola, Viterbo e Rieti, Milano e Lodi, Nuoro e Ogliastra, Sassari e Olbia Tempio, Campobasso ed Isernia), mentre nel territorio della provincia di Terni è presente una sede anche ad Orvieto.



Mappa n. 43

CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI (COLDIRETTI)

Federazioni regionali, interprovinciali e provinciali

Scheda di lettura delle mappe COLDIRETTI Federazioni regionali, interprovinciali e provinciali

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Statuto approvato dall'Assemblea della Confederazione nazionale il 20 dicembre 2013

AMBITO TERRITORIALE: Prevalentemente provinciale.

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 5.1 dello Statuto sono socie della Confederazione le Federazioni Regionali Coldiretti, e, per loro tramite, le Federazioni Interprovinciali e Provinciali Coldiretti ad esse associate. Queste ultime, come stabilito dall'art. 7 dello Statuto sono la struttura rappresentativa primaria e di base di Coldiretti con funzioni di promozione e gestione dell'organizzazione e di rappresentanza e tutela dei soci verso le istituzioni e gli enti locali, in ambito provinciale ed interprovinciale.

NOTE: Nella quasi totalità delle regioni le Federazioni sono a base provinciale. Solamente in Lombardia, Piemonte, Calabria sono presenti Federazioni Interprovinciali che riuniscono due province (nei casi di Milano e Lodi, Como e Lecco, Novara e Verbano, Vercelli e Biella) o tre province (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia). Da segnalare che le province di ultima istituzione (BAT, Monza, Prato, Fermo) non hanno una federazione provinciale autonoma, ma sono inglobate in altra federazione provinciale (non dando vita, dunque, ad una federazione interprovinciale).



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 44A

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE (CONFSCOOPERATIVE)

Associazioni regionali

Mappa n. 44B

CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE (CONFSCOOPERATIVE)

Associazioni territoriali

Scheda di lettura delle mappe CONFSCOOPERATIVE Associazioni regionali (A) e Associazioni territoriali (B)

PRINCIPALI FONTI NORMATIVAE: Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

AMBITO TERRITORIALE: Regionale (A), interprovinciale e provinciale (B).

CRITERIO UTILIZZATO: L'art. 5 dello Statuto prevede che "Gli enti aderenti a Confcooperative sono organizzati in Federazioni nazionali corrispondenti ai diversi settori di attività. Sono membri di associazioni «territoriali», di norma a circoscrizione provinciale o interprovinciale, o associazioni «regionali» quando non sussistono unioni territoriali nell'ambito della regione, nonché qualora nella regione sussistano due o più unioni territoriali".

NOTE: Confcooperative è associata all'Alleanza Cooperativa Internazionale, a *Co-operatives Europe* e ai diversi organismi settoriali e di rappresentanza verso la Commissione Europea.

Confcooperative si suddivide in 9 Federazioni di settore:

- Fedagri;
- Federabitazione;
- Federazione Sanità;
- Federcasse;
- Federconsumo;
- Federcoopescas;
- FederCultura Turismo Sport;
- Federlavoro e Servizi;
- Federsolidarietà;

oltre al Segretariato Mutue¹.

In alcune Regioni Confcooperative oltre ad essere organizzata su base regionale risulta articolata a livello territoriale su base provinciale e/o interprovinciale, secondo quanto visibile nella mappa (B):

VALLE D'AOSTA

Regionale: Federation des cooperatives valdotaines;

PIEMONTE

Regionale: Torino;

Provinciale: Cuneo;

Interprovinciale: Asti/Alessandria e Piemonte nord (Torino, Biella, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola);

LOMBARDIA

Regionale: Milano;

Provinciale: Bergamo; Brescia; Cremona; Mantova; Pavia;

Interprovinciale: Insubria (Como e Varese); Dell'Adda (Lecco e Sondrio);

Milano, Lodi, Monza e Brianza;

VENETO

Regionale: Padova;

Provinciale: Padova; Rovigo, Venezia, Verona; Vicenza;

Interprovinciale: Belluno e Treviso;

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Regionale: Udine;

Provinciale: Pordenone; Udine; Gorizia; Trieste;

TRENTINO-ALTO ADIGE

Provinciale: Bolzano; Trento;

LIGURIA

Regionale: Genova;

Provinciale: La Spezia; Genova;

Interprovinciale: Imperia e Savona;

EMILIA ROMAGNA

Regionale: Bologna;

Provinciale: Piacenza; Parma; Reggio Emilia; Modena; Bologna; Ferrara;

Ravenna; Forlì-Cesena; Rimini;

TOSCANA

Regionale: Firenze;

Interprovinciale: Toscana nord (Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara e Arezzo); Toscana sud (Grosseto; Livorno, Pisa e Siena);

MARCHE

Regionale: Ancona;

UMBRIA

Regionale: Perugia;

LAZIO

Provinciale: Roma;

Interprovinciale: Lazio nord (Viterbo e Rieti); Lazio sud (Latina e Frosinone);

ABRUZZO

Regionale: Pescara;

MOLISE

Regionale: Campobasso;

PUGLIA

Provinciale: Foggia; Brindisi; Taranto; Lecce;

Interprovinciale: Bari BAT (Bari; Barletta-Andra-Trani);

BASILICATA

Regionale: Potenza;

CAMPANIA

Regionale: Napoli;

CALABRIA

Regionale: Rende (Cosenza);

SICILIA

Regionale: Palermo;

SARDEGNA

Provinciale: Oristano

Interprovinciale: Cagliari (Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias); Nuoro e Ogliastra; Sassari e Olbia.

¹ <http://www.confcooperative.it/LAssociazione>



CONFCOOPERATIVE 2 – LIVELLO PROVINCIALE ED INTERPROVINCIALE



Confcooperative 2 - livello provinciale e interprovinciale

 Piemonte Nord	 Puglia Foggia
 Piemonte Cuneo	 Puglia Bari BAT
 Piemonte Asti Alessandria	 Puglia Brindisi
 Lombardia Pavia	 Puglia Taranto
 Lombardia Brescia	 Puglia Lecce
 Lombardia Bergamo	 Sardegna Sassari Olbia
 Lombardia Cremona	 Sardegna Oristano
 Lombardia Mantova	 Sardegna Nuoro Ogliastra
 Lombardia Insubria	 Sardegna Cagliari
 Lombardia Adda	
 Lombardia Milano Monza Briar	
 Veneto Verona	
 Veneto Vicenza	
 Veneto Padova	
 Veneto Treviso Belluno	
 Veneto Venezia	
 Veneto Rovigo	
 FVG Pordenone	
 FVG Udine	
 FVG Gorizia	
 FVG Trieste	
 Emilia-Romagna Piacenza	
 Emilia-Romagna Parma	
 Emilia-Romagna Reggio Emilia	
 Emilia-Romagna Modena	
 Emilia-Romagna Bologna	
 Emilia-Romagna Ferrara	
 Emilia-Romagna Ravenna	
 Emilia-Romagna Forlì Cesena	
 Emilia-Romagna Rimini	
 Liguria Imperia Savona	
 Liguria Genova	
 Liguria La Spezia	
 Toscana Nord	
 Toscana Sud	
 Lazio Nord	
 Lazio Sud	
 Lazio Roma	

NON RIPRODUCIBILE

Scheda di lettura delle mappe
LEGACOOP
Organizzazione territoriale

Mappa n. 45

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE (LEGACOOP)

Organizzazione territoriale

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Statuto Legacoop nazionale approvato al 39° Congresso (18 dicembre 2014).

AMBITO TERRITORIALE: Regionale, interprovinciale e provinciale.

CRITERIO UTILIZZATO: Legacoop si è dotata di una ramificata organizzazione territoriale che la porta oggi ad essere presente in tutte le regioni del Paese sia con sedi regionali sia con sedi territoriali in tutte le province caratterizzate da una forte presenza cooperativa. L'art. 4 dello Statuto prevede che *“Legacoop si organizza per i livelli istituzionali nazionale e regionale. Legacoop articola, inoltre, la propria struttura per livelli organizzativi di settore. In coerenza con i principi di sussidiarietà e complementarietà, possono essere istituite ulteriori articolazioni a livello territoriale e/o settoriale, ove ritenuti funzionali dagli enti associati”*.

NOTE: In alcune Regioni Legacoop oltre ad essere organizzata su base regionale si è dotata di una articolazione territoriale su base provinciale e/o sub-provinciale¹:

Piemonte: Legacoop Piemonte ufficio Novara/Verbania/Vercelli - Legacoop Piemonte ufficio di Alessandria/Asti - Legacoop Piemonte ufficio di Biella - Legacoop Piemonte ufficio di Cuneo;

Lombardia: Legacoop Bergamo - Legacoop Brescia - Legacoop Como/ Lecco - Legacoop Cremona - Legacoop Lodi - Legacoop Mantova - Legacoop Pavia - Legacoop Varese;

Veneto: Ufficio Territoriale di Treviso e Belluno - Ufficio Territoriale di Padova - Ufficio Territoriale di Verona - Ufficio Territoriale di Vicenza;

Liguria: Legacoop Savona - Legacoop Imperia - Legacoop La Spezia;

Emilia-Romagna: Legacoop Bologna - Legacoop Romagna (Ravenna/Forlì/Cesena/Rimini) - Legacoop Imola - Legacoop Estense (Modena/Ferrara) - Legacoop Emilia Ovest (Reggio Emilia/Parma/Piacenza);

Toscana: CTL Arezzo - CTL Livorno - CTL Prato - CTL Firenze - CTL Grosseto - CTL Lucca - CTL Massa Carrara - CTL Pisa - CTL Pistoia - CTL Siena;

Marche: Legacoop Ancona - Legacoop Ascoli Piceno - Legacoop Macerata

¹ <http://www.legacoop.coop/associazione2/associazione/legacoop-nazionale/chi-siamo/legacoop-sui-territori/>

- Legacoop Pesaro Urbino;

Lazio: Legacoop Frosinone - Legacoop Latina - Legacoop Rieti - Legacoop Viterbo;

Campania: C.T.L. Salerno;

Basilicata: Legacoop Matera;

Calabria: Legacoop Vibo Valentia - Legacoop Cosenza - Legacoop Crotona - Legacoop Reggio Calabria;

Sicilia: Legacoop Siracusa - Legacoop Agrigento - Legacoop Caltanissetta - Legacoop Catania - Legacoop Enna - Legacoop Messina - Legacoop Palermo - Legacoop Ragusa - Legacoop Trapani;

Sardegna: Legacoop Sulcis - Legacoop Cagliari - Legacoop Medio Campidano - Legacoop Nuoro e Ogliastra - Legacoop Oristano - Legacoop Sassari/Gallura.



Mappa n. 46

ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Scheda di lettura della mappa ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”; decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali”.

AMBITO TERRITORIALE: Provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 1 del regio decreto n. 2537 del 1925: “In ogni provincia è costituito l’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel Comune capoluogo”.

NOTE: Il sistema ordinistico è organizzato in 105 Ordini provinciali, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Da segnalare che le province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola hanno un unico ordine territoriale.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 47

ORDINI DEGLI INGEGNERI

Scheda di lettura della mappa ORDINE DEGLI INGEGNERI

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”; decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali”.

AMBITO TERRITORIALE: Provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: L’art. 1 del regio decreto n. 2537 del 1925 dispone che: “In ogni provincia è costituito l’ordine degli ingegneri e l’ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo”.



NON RIPRODUCIBILE

Scheda di lettura della mappa
ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Mappa n. 48


ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

AMBITO TERRITORIALE: Provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell'art. 1 del d. lgs CPS n. 233 del 1946: “*In ogni provincia, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, può disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o più provincie fnitime, designandone la sede*”.

NOTE: E' attualmente all'esame della Camera dei deputati, l' A.C. 3868, proposta di legge già approvata dal Senato della Repubblica, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, che prevede la sostituzione dell'art. 1 del d. lgs CPS n. 233 del 1946 con la seguente disposizione: “*Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti*”.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 49

ORDINI DEGLI AVVOCATI

Scheda di lettura della mappa ORDINI DEGLI AVVOCATI

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 25 della l n. 247 del 2012 “*Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni*”.

NOTE: Dalla previsione di un Ordine in corrispondenza di ciascun Tribunale consegue che gli Ordini degli Avvocati sono stati interessati dalla stessa ristrutturazione istituzionale dei Circondari dei Tribunali (cfr. mappa n. 2) e, nondimeno, che la mappa degli uni e degli altri è sovrapponibile.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 50

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Scheda di lettura della mappa ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”.

AMBITO TERRITORIALE: Tendenzialmente provinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Ai sensi dell’art. 7 del d. lgs n. 139 del 2005: “In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell’Albo e negli elenchi tenuti dall’Ordine medesimo” (comma 1), e inoltre “In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia” (comma 2).

NOTE: Dalla previsione di un Ordine presso ciascun Tribunale consegue che gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili sono stati interessati dalla stessa ristrutturazione istituzionale dei Circondari dei Tribunali (cfr. mappa n. 2) e, nondimeno, che la mappa degli uni e degli altri è sovrapponibile.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 51

IPOSTESI DI RIORDINO DELLE PROVINCE GOVERNO MONTI

Scheda di lettura della mappa IPOSTESI RIORDINO PROVINCE GOVERNO MONTI

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: Decreto-legge 5 ottobre 2012 n. 188 “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane” (mai convertito in legge).

ENTE COMPETENTE: STATO, ma su proposta delle REGIONI sentiti i Consigli per le Autonomie locali (CAL)

AMBITO TERRITORIALE: Interprovinciale

CRITERIO UTILIZZATO: Il d.l. n. 188 del 2012 prevedeva che la superficie delle province non potesse essere inferiore a 2500 Km² e la loro popolazione non potesse essere inferiore a 350.000 abitanti. Entrambi i requisiti dovevano essere rispettati con l'eccezione delle province sede di capoluogo di regione e di quelle confinanti solamente con province di altre Regioni.

NOTE: In base all'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge. “Gli organi di governo delle province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.”



Scheda di lettura della mappa
PROPOSTA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA (SGI)

Mappa n. 52

PROPOSTA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA (SGI)

FONTE: Rapporto annuale 2014 “Il riordino territoriale dello Stato”

AMBITO TERRITORIALE: Sovraprovinciale

CRITERIO UTILIZZATO: La proposta verte sulla creazione di 36 Dipartimenti al posto di tutte le Regioni e le province.

Tali Dipartimenti, più omogenei per radici storiche e fondamentali economici, sono organizzati a partire dall'accorpamento dei territori delle attuali province.

Segnatamente, la ripartizione amministrativa per essere adeguata ed efficiente, secondo la Società Geografica Italiana, dovrebbe seguire i seguenti criteri, da ponderare in maniera differente da Regione a Regione:

- la mobilità del lavoro (la mobilità geografica tende infatti a fornire un'immagine non soltanto della configurazione economico-produttiva del territorio ma della sua differenziata fisionomia urbano-regionale);
- l'identità territoriale (il senso di appartenenza territoriale può essere considerato uno specifico vettore di lealtà, di motivazione, volontà di investire, probabilità di governance condivise, rendimenti crescenti, ossia un fattore capace di incrementare la probabilità di produrre localmente lavoro);
- la dimensione geomorfologica e la fisionomia degli eco-sistemi (l'organizzazione della geografia amministrativa anche in funzione della dimensione naturale – oltre a ridurre l'iperterritorializzazione degli interventi per il dissesto idrogeologico – è considerata da tempo, in altri sistemi produttivi, un preciso fattore di competitività).


NOTE: I nuovi 36 Dipartimenti sono i seguenti:

1. Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Biella, Ivrea
2. Torino
3. Cuneo, Asti, Alessandria
4. Milano e Pavia
5. Bergamo, Como, Lecco, Varese, Sondrio, Monza-Brianza
6. Piacenza, Cremona, Parma
7. Brescia, Verona, Mantova
8. Trento e Bolzano
9. Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Belluno
10. Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia
11. Ferrara e Rovigo

12. Genova, Savona, Imperia
13. Bologna, Modena, Reggio Emilia
14. Ravenna, Rimini, Forlì Cesena
15. Pisa, Livorno, La Spezia, Lucca, Massa e Carrara
16. Firenze, Arezzo, Pistoia, Prato
17. Siena e Grosseto
18. Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo
19. Perugia e Terni
20. Roma, Viterbo, Rieti
21. Latina, Frosinone, Isernia
22. L'Aquila, Pescara, Chieti, Teramo
23. Napoli e Caserta
24. Salerno, Benevento, Avellino
25. Potenza e Matera
26. Foggia e Campobasso
27. Bari e Bat (Barletta-Andria-Trani)
28. Lecce, Taranto, Brindisi
29. Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona
30. Reggio Calabria
31. Messina
32. Catania e Siracusa
33. Ragusa, Agrigento, Caltanissetta, Enna
34. Palermo e Trapani
35. Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Oristano
36. Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio

Nella proposta della SGI si prevede, altresì, di ridurre a massimo quattro le Città Metropolitane: Roma, Milano, Napoli e Torino. La logica amministrativa delle Città Metropolitane dovrebbe infatti essere applicata solo a città molto grandi come in tutta Europa. L'Italia, invece, rappresenta l'unico Paese dell'Unione Europea che utilizza la stessa struttura amministrativa nelle grandi metropoli e nelle città più piccole come ad esempio Reggio Calabria.

*La proposta è consultabile dal collegamento: [file:///C:/Users/Utente/Downloads/News%202015-07 14%20Rapporto_bassa%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/Utente/Downloads/News%202015-07%2014%20Rapporto_bassa%20(4).pdf)



Mappa n. 53A

PROPOSTA FONDAZIONE AGNELLI

Ipotesi tassi di copertura finanziaria

Mappa n. 53B

PROPOSTA FONDAZIONE AGNELLI

Ipotesi criteri fiscali e territoriali

Scheda di lettura della mappa FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI Ipotesi tassi di copertura finanziaria (A) e Ipotesi criteri fiscali e territoriali (B)

FONTE: Percorso e conclusioni di un programma della Fondazione Giovanni Agnelli (1992-1996) "Un federalismo dei valori"

AMBITO TERRITORIALE: Ultraregionale


CRITERIO UTILIZZATO: La proposta relativa alla mappa (A) verte sulla creazione di 12 Macroregioni che derivano dall'accorpamento delle attuali Regioni; evitando lo scorporo delle relative province così da rispettare gli attuali perimetri regionali, il ridisegno dei profili regionali è operato, quindi, in applicazione di un criterio ispirato, da un lato, all'esigenza di ridurre l'area della non autosufficienza finanziaria; dall'altro, alla necessità di eliminare le realtà regionali di più minute dimensioni in una prospettiva di potenziamento delle funzioni ad esse assegnate.

La proposta relativa alla mappa (B) viene elaborata rispetto alla mappa (A) a partire da diverse considerazioni che discendono, da un lato, dalle prospettive sull'economia reale nei diversi territori e, dall'altro, dalle tendenze di gravitazione di un territorio sull'altro in relazione al reticolo urbano e al sistema delle infrastrutture di comunicazione. In ragione di ciò in alcuni casi le province sono accorpate non rispettando i confini regionali (è questo il caso di Perugia accorpata alla Toscana e di Terni al Lazio; di Potenza alla Campania e di Matera alla Puglia).

NOTE: Nella riduzione delle regioni da venti a dodici scompaiono le otto Regioni: Marche, Abruzzi, Friuli, Trentino, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d'Aosta e la Liguria

*La proposta è consultabile dal collegamento: http://www.fga.it/uploads/media/Pacini_-_Un_federalismo_dei_valori.pdf

Figura 3a. Prima ipotesi di Italia in dodici regioni (con tassi di copertura finanziaria).



Fonte: Fondazione Giovanni Agnelli, 1992.

Figura 3b. Seconda ipotesi di Italia in dodici regioni: combinazione fra criteri fiscali e territoriali.



Fonte: Fondazione Giovanni Agnelli, 1992.

Nelle figure 3a e 3b vengono presentate due ipotesi diverse di ridisegno dei confini regionali. Mentre nella figura 3a le nuove regioni nascono dall'unione delle attuali regioni, nella figura 3b si sono fatti alcuni esempi di possibili accorpamenti di singole province alle nuove regioni, accorpamenti suggeriti dalle prospettive di sviluppo di ciascun territorio e dalle tendenze di gravitazione di un territorio sull'altro. Scegliere di procedere alla formazione di nuove regioni, seguendo l'una piuttosto che l'altra ipotesi, sarà una decisione di grande rilevanza politica, per la quale i criteri economici non saranno sufficienti.

Mappa n. 54

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AC 2826 (19 gennaio 2015)

Scheda di lettura della mappa PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AC 2826 (19 gennaio 2015)

FONTE: Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Occhiuto– Camera dei deputati n. 2826 – XVII Legislatura - “Modifiche agli articoli 131 e 132 della Costituzione, concernenti la determinazione delle regioni italiane”.

AMBITO TERRITORIALE: Ultraregionale

CRITERIO UTILIZZATO: L'art. 1 introduce 3 Macroregioni che sostituiscono le 15 regioni a statuto ordinario attualmente esistenti, salvaguardando le 5 regioni a statuto speciale. Le Regioni, dunque, diventano 8. Il criterio utilizzato per elaborare il nuovo disegno regionale è il peso economico e demografico di tali Macroregioni in ambito europeo. L'art. 2, quindi, prevede l'innalzamento a 4 milioni della soglia minima di abitanti necessari per la creazione di nuove Regioni.

NOTE: L'art. 1 modifica, come di seguito, l'art. 131 Cost.:

“Sono costituite le seguenti

Regioni:

Valle d'Aosta;

Regione del nord, comprendente le ex Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Trentino Alto-Adige;

Friuli Venezia Giulia;

Regione del centro, comprendente le ex Regioni Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio;

Regione del Mezzogiorno, comprendente le ex Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria;

Sicilia;

Sardegna”.

* La proposta è consultabile dal collegamento: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0028440.pdf.



NON RIPRODUCIBILE

Mappa n. 55

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AC 3090 (30 aprile 2015)

Scheda di lettura della mappa PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AC 3090 (30 aprile 2015)

FONTE: Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Morassut, Borghi, Marco Di Maio, Donati, Gandolfi, Marchi, Parrini, Senaldi – Camera dei deputati n. 3090 – XVII Legislatura – “Modifica degli articoli 114, 116, 131 e 132 della Costituzione, concernenti la struttura della Repubblica, la determinazione delle regioni, le forme e le condizioni particolari della loro autonomia e il procedimento per la fusione di regioni esistenti, la modifica del loro territorio e l'istituzione di nuove regioni”.

AMBITO TERRITORIALE: Ultraregionale

CRITERIO UTILIZZATO: La proposta prevede la riduzione al numero di 12 delle Regioni (art. 3), per ridurre la spesa pubblica e per razionalizzare i costi, evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione.

Segnatamente, gli artt. 1 e 2 trattano delle articolazioni di cui è composta la Repubblica e prevedono che le Regioni a statuto speciale siano solo 2, la Sicilia e la Sardegna, fatta salva la possibilità di attribuire ulteriori forme e condizioni di autonomia in determinate materie.

Le Regioni sono riorganizzate sulla base di partizioni il più possibile omogenee per storia, area territoriale, tradizioni linguistiche e struttura economica, con nuove denominazioni afferenti più alla loro configurazione geografica che a quella identitaria. Diverse province sono accorpate a Regioni diverse da quelle a cui appartengono attualmente.

La città di Roma assume, in qualità di capitale d'Italia, il rango di Regione, in considerazione della specialità e degli oneri particolari e aggiuntivi derivanti dalla sua funzione di capitale della nazione e dalla condizione di centro della Cristianità.

Infine, l'art. 4 porta da 1 milione a 2 milioni il numero minimo di abitanti per l'istituzione di nuove Regioni e prevede la possibilità di istituire le nuove entità regionali con legge costituzionale anche senza la preliminare e indispensabile richiesta dei consigli comunali rappresentativi di almeno un terzo della popolazione interessata, così come attualmente previsto dall'articolo 132 della Costituzione.

NOTE: L'art. 3 modifica, come di seguito, l'art. 131 Cost.:

“Sono istituite le seguenti Regioni:

- a) Regione Alpina, comprendente le ex Regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- b) Regione Lombardia;
- c) Regione Emilia-Romagna, comprendente la ex Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Pesaro;
- d) Regione del Triveneto, comprendente le ex Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige;
- e) Regione Appenninica, comprendente le ex Regioni Toscana e Umbria e la Provincia di Viterbo;
- f) Regione Adriatica, comprendente la ex Regione Abruzzo e le Province di Ancona, Ascoli, Macerata, Rieti e Isernia;
- g) Regione di Roma Capitale, comprendente l'ex Provincia di Roma;
- h) Regione Tirrenica, comprendente la ex Regione Campania e le Province di Frosinone e Latina;
- i) Regione del Levante, comprendente la ex Regione Puglia e le Province di Matera e Campobasso;
- l) Regione del Ponente, comprendente la ex Regione Calabria e la Provincia di Potenza;
- m) Regione Sicilia;
- n) Regione Sardegna”

*La proposta è consultabile dal collegamento: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf17PDL0031480.pdf.



Mappa n. 56

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AC 3583 (4 febbraio 2016)

Scheda di lettura della mappa PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE AC 3583 (4 febbraio 2016)

FONTE: Proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Carrescia, Preziosi, Morani, D'Incecco, Giovanna Sanna, Rostellato – Camera dei deputati n. 3583 – XVII Legislatura – “Modifica dell’articolo 131 della Costituzione, in materia di determinazione delle regioni italiane”.

AMBITO TERRITORIALE: Ultraregionale

CRITERIO UTILIZZATO: La proposta prevede la riduzione a 10 delle Regioni. Ferme le 5 autonomie speciali, tenendo conto della storia, delle affinità culturali e linguistiche, delle infrastrutture, degli aspetti economici e demografici, sono istituite 5 Macroregioni tra cui la Regione del distretto di Roma capitale in relazione al ruolo che la città di Roma riveste.

Il nuovo disegno regionale rispetta l'attuale appartenenza regionale delle province eccetto nel caso delle province laziali: 2 (Rieti e Viterbo) assegnate alla Regione dei due mari; 2 (Frosinone e Latina) assegnate alla Regione del sud.

In particolare, la proposta muove dalla constatazione che “la dimensione delle politiche di sviluppo (da quelle industriali a quelle agricole, da quelle dei servizi al turismo, per esempio) nel nostro Paese supera i confini regionali e le regioni finiscono per indirizzare con minore incisività la programmazione nei propri territori. In questo contesto è perciò ineludibile il superamento delle attuali venti regioni di cui cinque a statuto speciale. Il futuro è in un assetto con poche macro-regioni individuate partendo non da un dato numerico bensì dalla presenza di forti legami storici, culturali, economici, ambientali, linguistici, infrastrutturali e viari fra i territori. Le identità e le appartenenze territoriali si sono formate, storicamente, attorno a forme relazionali, modalità e sensibilità sulle quali vanno disegnate le nuove aggregazioni; in altri termini, le motivazioni geoeconomiche diventano fondamentali per definire scelte adeguate e capaci di pervenire a un'organizzazione dello Stato in grado di rispondere alle regole di quell'economia globalizzata che ha modificato ed esteso il panorama degli attori della competizione economica. In tale contesto i protagonisti della competizione sono i territori e le città che competono su scala globale per acquisire investimenti e risorse umane, ruolo che finora è stato interpretato dai singoli Stati o dalle singole imprese. La competizione impone di rafforzare fattori di competitività: quelli economici, infrastrutturali, istituzionali, culturali e ambientali

per rendere il territorio appetibile per ricevere nuovi investimenti e insediamenti produttivi e per evitare che quelli già presenti scelgano altre destinazioni. In questo contesto il ruolo dei livelli di governo e delle pubbliche amministrazioni locali resta centrale” (pag. 2).

NOTE: L'unico articolo della proposta così modifica l'art. 131 Cost.:

“Sono costituite le seguenti Regioni:

Regione del nord-ovest: Piemonte, Liguria e Lombardia;

Regione del nord-est: Veneto ed Emilia-Romagna;

Regione dei due mari: Toscana, Umbria, Marche, Lazio (Province di Viterbo e di Rieti) e Abruzzo;

Distretto di Roma capitale: Città metropolitana di Roma capitale;

Regione del sud: Lazio (Province di Latina e di Frosinone), Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria;

Regione Friuli Venezia Giulia;

Regione Sardegna;

Regione Sicilia;

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”

*La proposta è consultabile dal collegamento: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039330.pdf.



ELENCO DELLE MAPPE

- Mappa n. 1:** MINISTERO DELL'INTERNO - Prefetture - Uffici territoriali del governo (UTG)
- Mappa n. 2:** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) – Agenzia del demanio
- Mappa n. 3:** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) – Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Mappa n. 4:** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) – Agenzia delle entrate
- Mappa n. 5A:** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) – Ragionerie territoriali dello Stato (RTS)
- Mappa n. 5B:** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) – Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) Funzioni capoluoghi regionali
- Mappa n. 6:** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) – Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) Procedimenti sanzionatori antiriciclaggio
- Mappa n. 7:** MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MISE) – Ispettorati territoriali
- Mappa n. 8A:** MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT) – Direzioni generali territoriali
- Mappa n. 8B:** MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (MIT) – Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT)
- Mappa n. 9:** MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI (MIT) – Provveditorati alle opere pubbliche (OOPP)

- Mappa n. 10A:** MINISTERO DEL LAVORO – Ispettorati interregionali del lavoro
- Mappa n. 10B:** MINISTERO DEL LAVORO – Ispettorati territoriali del lavoro
- Mappa n. 11:** MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR) – Uffici scolastici regionali
- Mappa n. 12:** MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT) – Segretariati regionali
- Mappa n. 13:** MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (MIBACT) – Soprintendenze archeologia, arti e paesaggio
- Mappa n. 14:** MINISTERO DELLA SALUTE – Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN)
- Mappa n. 15:** MINISTERO DELLA SALUTE – Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontaliere (UVAC e UVAC-PIF)
- Mappa n. 16:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Circondari tribunali ordinari
- Mappa n. 17:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Tribunali delle imprese
- Mappa n. 18:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Tribunali della concorrenza
- Mappa n. 19:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Distretti Corte d'Appello
- Mappa n. 20:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Commissioni tributarie provinciali
- Mappa n. 21:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Commissioni tributarie regionali
- Mappa n. 22:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Tribunali amministrativi regionali
- Mappa n. 23:** ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – Corte dei conti (sezioni

giurisdizionali)

- Mappa n. 24A:** CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI – Senato della Repubblica
- Mappa n. 24B:** CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI – Camera dei deputati (ai sensi della legge 21 dicembre 2005, n. 270)
- Mappa n. 25:** BANCA D'ITALIA – Rete territoriale
- Mappa n. 26A:** AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS) S.p.A. – Coordinamenti territoriali
- Mappa n. 26B:** AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS) S.p.A. – Aree compartimentali
- Mappa n. 27A:** ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) – ASL Regioni italiane
- Mappa n. 27B:** ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) – Agenzia di tutela della salute (ATS) Regione Lombardia
- Mappa n. 27C:** ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) – Unità locali socio-sanitarie (ULSS) Regione Veneto
- Mappa n. 27D:** ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) – Aziende per l'assistenza sanitaria (AAS) Regione Friuli-Venezia Giulia
- Mappa n. 27E:** ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) – Aziende sanitarie locali (ASL) Regione Umbria
- Mappa n. 28:** AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)
- Mappa n. 29:** AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI SERVIZIO IDRICO (ATO Acqua)
- Mappa n. 30:** AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI (ATO Rifiuti)

- Mappa n. 31:** AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
- Mappa n. 32:** AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE E STRATEGICO
- Mappa n. 33:** ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Mappa n. 34:** CITTÀ METROPOLITANE
- Mappa n. 35:** UNIONI DI COMUNI
- Mappa n. 36:** CAMERE DI COMMERCIO
- Mappa n. 37A:** CONFINDUSTRIA – Associazioni di territorio
- Mappa n. 37B:** CONFINDUSTRIA – Rappresentanze regionali
- Mappa n. 38:** CONFARTIGIANATO – Associazioni territoriali
- Mappa n. 39:** CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO (CNA) – Associazioni territoriali
- Mappa n. 40:** CONFCOMMERCIO – Associazioni territoriali
- Mappa n. 41A:** CONFESERCENTI – Organizzazioni regionali
- Mappa n. 41B:** CONFESERCENTI – Organizzazioni provinciali
- Mappa n. 41C:** CONFESERCENTI – Organizzazioni di area
- Mappa n. 42A:** CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA) – Sedi regionali
- Mappa n. 42B:** CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA (CONFAGRICOLTURA) – Sedi provinciali
- Mappa n. 43:** CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI (COLDIRETTI) - Federazioni regionali, interprovinciali e provinciali
- Mappa n. 44A:** CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE (CONFCOOPERATIVE) – Associazioni regionali
- Mappa n. 44B:** CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE (CONFCOOPERATIVE) – Associazioni territoriali

Mappa n. 45: LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE (LEGACOO) - Organizzazione territoriale

Mappa n. 46: ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Mappa n. 47: ORDINI DEGLI INGEGNERI

Mappa n. 48: ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Mappa n. 49: ORDINI DEGLI AVVOCATI

Mappa n. 50: ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

PROPOSTE DI RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Mappa n. 51: IPOTESI DI RIORDINO DELLE PROVINCE GOVERNO MONTI

Mappa n. 52: PROPOSTA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA (SGI)

Mappa n. 53A: PROPOSTA FONDAZIONE AGNELLI - Ipotesi tassi di copertura finanziaria

Mappa n. 53B: PROPOSTA FONDAZIONE AGNELLI - Ipotesi criteri fiscali e territoriali

Mappa n. 54: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE -AC 2826 (19 gennaio 2015)

Mappa n. 55: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE -AC 3090 (30 aprile 2015)

Mappa n. 56: PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE -AC 3583 (4 febbraio 2016)

*Finito di stampare
nel marzo 2018
per conto di
Giapeto editore*

“Mappe d’Italia” è una ricerca che mostra, attraverso delle mappe riprodotte della riorganizzazione sul territorio delle funzioni, delle reti e dei servizi, il sentiero di trasformazione intrapreso negli ultimi anni, dalla macchina amministrativa statale e regionale, nonché dalle forme di autorganizzazione dei privati.

Le mappe presenti nel volume sono state esclusivamente realizzate dagli autori, utilizzando un generatore di mappe, ad eccezione di taluni casi in cui sono state utilizzate mappe rinvenibili nei siti istituzionali.

ISBN 978-88-9326-212-5



9 788893 262125